

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

(90/C 231/03)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on.

— Tomlinson, che protesta contro lo svolgimento di riunioni di commissione durante le votazioni in Aula; chiede, in particolare, che una riunione della commissione per il controllo di bilancio prevista per venerdì prossimo sia ritardata sino al termine delle votazioni di tale giorno (il presidente risponde che questa problematica sarà esaminata in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza);

— Coimbra Martins, per segnalare che lo sciopero nel settore dei trasporti aerei previsto per venerdì in Francia è stato annullato;

— De Clercq, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, che fa osservare, pur associandosi a quanto affermato dall'on. Tomlinson, che in caso di accoglimento della richiesta di urgenza per il doc. C 3-211/90 la sua commissione non avrebbe altra scelta che quella di riunirsi questa mattina;

— Gollnisch, per fatto personale a proposito dell'intervento dell'on. Caudron nella seduta di ieri (*vedi processo verbale della seduta precedente, parte prima, fine del punto 7*);

— Speroni, sulla revisione italiana del processo verbale;

— Caudron, che ritorna sul suo intervento della seduta precedente e chiede che siano prese misure per evitare il ripetersi di episodi come quello da lui segnalato (il presidente risponde che la distribuzione di materiale propagandistico nelle caselle dei deputati è vietata).

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto

a) dal Consiglio richiesta di parere sulla seguente proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. C 3-211/90 — COM(90) 318 def. — SYN)

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

POLI, BILA (parere)

b) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (COM(90) 109 — C 3-119/90) relativo alla conclusione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde. Relatore: on. da Cunha Oliveira (doc. A 3-185/90);

— * relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (COM(90) 209 — C 3-146/90) recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi. Relatore: on. Guillaume (doc. A 3-186/90);

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (COM(90) 282 — C 3-179/90) relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca. Relatore: on. Guillaume (doc. A 3-187/90);

Mercoledì 11 luglio 1990

c) dalla Commissione

— Comunicazione della Commissione concernente le relazioni comunitarie con l'Europa centrale e orientale: Il ruolo delle telecomunicazioni (doc. C 3-212/90 — COM(90) 258);

deferita alle commissioni:
ENER (merito)
RELA, ECON (parere)

— Comunicazione della Commissione concernente la cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. C 3-213/90 — COM(90) 257);

deferita alle commissioni:
ENER (merito)
RELA, BILA (parere)

3. Termine per la presentazione di emendamenti

Il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di risoluzione sulle procedure applicabili nel quadro dell'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90) è prorogato alle 11.00 di oggi.

4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Punto II «Cambogia»

— Obiezione del gruppo socialista, volta a sostituire il punto con la proposta di risoluzione di detto gruppo sul Fondo sociale europeo (doc. B 3-1445/90):

L'obiezione è accolta con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 274
Favorevoli: 16
Contrari: 107
Astenuiti: 0

Punto IV («Diritti dell'uomo»)

— Obiezioni del gruppo socialista e del gruppo di coalizione delle sinistre, volte a sostituire il tema «Niger» con quattro proposte di risoluzione su Cipro (doc. B 3-1408, 1415, 1441 e 1470/90):

L'obiezione è accolta.

(L'obiezione del gruppo del gruppo ADE volta a sostituire il tema «Sri Lanka» con le suddette quattro proposte di risoluzione decade)

— Obiezione del gruppo Arcobaleno volta a inserire nel punto le proposte di risoluzione sui diritti dell'uomo nel Kosovo (doc. B 3-1418 e 1447/90):

L'obiezione è accolta con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 268
Favorevoli: 154
Contrari: 109
Astenuiti: 5

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sulla nuova sistemazione per le famiglie della piazza della Réunion a Parigi e il diritto a un alloggio decoroso (doc. B 3-1461/90):

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sulle gravi restrizioni alla libertà di stampa e di opinione in Turchia (doc. B 3-1462/90):

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo Arcobaleno volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'inumana detenzione di Antonio Mario Chanés nelle carceri cubane (doc. B 3-1458/90):

L'obiezione è accolta con votazione elettronica.

Punto V («Calamità»)

— Obiezione del gruppo per la sinistra unitaria europea, volta a inserire nel punto la proposta di risoluzione sull'incidente alla centrale nucleare di Vandellòs-2 (Tarragona, Spagna) (doc. B 3-1456/90):

L'obiezione è respinta con votazione per appello nominale (SUE).

Votanti: 286
Favorevoli: 63
Contrari: 217
Astenuiti: 6

— Obiezione del gruppo PPE, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'inquinamento della baia di Algeiras (doc. B 3-1402/90):

Interviene l'on. Navarro Velasco il quale chiede al presidente di dare lettura della motivazione, cosa che il presidente fa.

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'aiuto urgente per la carestia in Mozambico (doc. B 3-1427/90):

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo socialista, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'eradica-

Mercoledì 11 luglio 1990

zione della mosca killer «Lucillia» in Nord Afrika (doc. B 3-1409/90):

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo Arcobaleno, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sul trasporto di armi C dalla RFG (doc. B 3-1416/90).

L'obiezione è respinta con votazione elettronica.

Interviene l'on. Gollnisch sulla procedura.

5. Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alla proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 318 def. — C 3-211/90) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

Intervengono gli on. De Clerq, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, e Tomlinson, quest'ultimo sulla procedura.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì 13 luglio e il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato a domani alle 12.00.

6. Unione europea (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 4 relazioni interlocutorie della commissione per gli affari istituzionali.

L'on. Blot a nome del gruppo DR pone, ai sensi dell'articolo 102 del regolamento, la questione pregiudiziale sull'oggetto della relazione dell'on. Colombo (doc. A 3-165/90).

Intervengono gli on. Veil, Gollnisch, Hänsch, quest'ultimo sulla procedura, e Veil.

La mozione del gruppo delle destre è respinta con votazione per appello nominale (chiesta dal gruppo liberale):

Votanti: 167
Favorevoli: 9
Contrari: 156
Astenuiti: 2

L'on. Colombo illustra la relazione interlocutoria sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un pro-

getto di costituzione per l'Unione europea (doc. A 3-165/90).

L'on. D. Martin illustra la seconda relazione interlocutoria sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea (doc. A 3-166/90).

L'on. Giscard D'Estaing illustra la relazione interlocutoria sul principio di sussidiarietà (doc. A 3-163/90).

L'on. Duverger illustra la seconda relazione interlocutoria sulla preparazione dell'incontro con i Parlamenti nazionali sul futuro della Comunità («Assise») (doc. A 3-162/90).

Intervengono gli on. Marck, relatore per parere della commissione per il controllo di bilancio, Hänsch, a nome del gruppo socialista, Oreja Aguirre, a nome del gruppo PPE, De Gucht, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Aglietta, a nome del gruppo Verde, De Giovanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Musso, a nome del gruppo ADE, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Efremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Scott-Hopkins (il quale chiede che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione comuni concernenti il punto su Cipro, aggiunto alle discussioni su problemi di attualità tramite obiezione, sia prorogato alle 17.00 di oggi; la presidenza risponde che sottoporrà la richiesta al presidente del Parlamento), Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, Pannella, non iscritto.

La presidenza comunica che il presidente ha accolto la richiesta dell'on. Scott-Hopkins.

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

La discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (*vedi successivo punto 8*).

7. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1990 (sequite da discussione)

Charles J. Haughey, membro del Consiglio e presidente in carica del Consiglio europeo durante il primo seme-

Mercoledì 11 luglio 1990

stre 1990, e il commissario vicepresidente Bangemann fanno dichiarazioni a seguito della riunione del Consiglio europeo tenutosi a Dublino il 25 e 26 giugno 1990.

Il presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione, le seguenti proposte di risoluzione, con richiesta di votazione sollecita, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul Consiglio europeo di Dublino (b 3-1351/90);

— Musso, a nome del gruppo ADE, sulla riunione del Consiglio europeo di Dublino (doc. B 3-1355/90);

— Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul Consiglio europeo di Dublino (doc. C 3-1360/90)

— Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul Consiglio europeo di Dublino (doc. B 3-1363/90);

— Cot, a nome del gruppo socialista, sul Vertice di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 (doc. B 3-1367/90);

— Aglietta, Joanny, Bandres Molet, Monnier-Besombes e Amendola, a nome del gruppo Verde, sulla dichiarazione della presidenza irlandese sulla riunione del Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno (doc. B 3-1369/90/riv.);

— Lucas Pires, Oomen-Ruijten e Chanterie, a nome del gruppo PPE, sul Vertice di Dublino (doc. B 3-1371/90);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sul risultato del secondo Consiglio europeo di Dublino (doc. B 3-1428/90)

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Intervengono nella discussione gli on. Desmond, a nome del gruppo socialista, Anastassopoulos, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Catherwood, a nome del gruppo democratico europeo.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Anger, a nome del gruppo V, Napolitano, SUE, Lalor, a nome del gruppo ADE, Megret, a nome del gruppo DR, De Rossa, a nome del gruppo COA, Blaney, a nome del gruppo ARC, Mon-

tero Zabala, non iscritto, Galle, McCartin, Calvo Ortega Pannella, Marinho Schleicher e M. Van der Waal.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

La votazione sul merito si svolgerà in un prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale del 13 luglio, parte prima, punto 7*)

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DI SIR FRED CATHERWOOD

Vicepresidente

Interviene l'on. Scott-Hopkins, il quale si lamenta del rumore provocato dai lavori in corso intorno all'edificio IPE (la presidenza risponde che i servizi competenti stanno cercando di porre rimedio al problema).

8. Unione europea (seguito della discussione)

Intervengono gli on. Metten, Cassanmagnago Cerretti, Capucho, Jepsen, Joanny, Puerta Gutiérrez, Herzog, Bonde, Van der Waal, Planas Puchades, Lucas Pires, Veil, Caroline Jackson, Bandres Molet, Marinho, Herman, Cheysson, Tindemans e Mattina.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 104 del regolamento, la presidenza propone di chiudere la discussione, poiché è giunto il momento di dare inizio alle votazioni.

Su tale proposta intervengono gli on. Christiansen, il quale chiede in particolare che il testo dell'intervento che avrebbe dovuto pronunciare figurì nel resoconto integrale della seduta (la presidenza risponde che il regolamento non lo consente), e Fayot, sull'intervento precedente e la relativa risposta della presidenza.

La presidenza ricorda che gli oratori che non hanno avuto la possibilità di intervenire possono, se lo desiderano, fare una dichiarazione di voto.

Il Parlamento accoglie la proposta di chiudere la discussione.

La presidenza dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel pomeriggio (*vedi successivo punto 18*).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

Mercoledì 11 luglio 1990

9. Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari (votazione) ** I

(procedura senza relazione)

— *proposta della Commissione al Consiglio (SEC(89) 2151 — C 3-136/90 — SYN 235)* concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione di prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1).

La presidenza comunica che il Consiglio vorrebbe intervenire dopo la votazione sulla relazione Tomlinson sul progetto di bilancio suppletivo n. 2 (doc. A 3-184/90), a condizione che la votazione abbia luogo immediatamente.

Intervengono su tale proposta gli on. von der Vring, Cot e Klepsch, il quale chiede di effettuare una votazione di controllo per accertare che la maggioranza richiesta per la votazione è presente.

La presidenza procede a una votazione con votazione elettronica: votano 237 deputati.

Poiché la maggioranza qualificata richiesta non è presente, la presidenza decide di procedere alle votazioni secondo l'ordine previsto.

Interviene l'on. Chanterier

10. Detenzione di armi (votazione) ** I

(relazione von Wogau — doc. A 3-160/90)

— *proposta modificata di direttiva COM(89) 446 def.*
— C 3-28/90 — SYN 98:

Emendamenti approvati: 1 con votazione elettronica, 3, 19 con votazione elettronica, 4, 17, 5 (prima parte), 6 con votazione elettronica, 48, 7 (terza parte con votazione elettronica e quinta parte), 75 con votazione per appello nominale (PPE), 76 con votazione elettronica, 8, 9, 20 con votazione elettronica, 52, 10, 11, 27 con votazione elettronica, 78 con votazione elettronica, 68 con votazione elettronica, 12, 13 con votazione per appello nominale (PPE), 24 con votazione elettronica, 22, 40, 73 con votazione elettronica, 74, 60 con votazione elettronica, 71 con votazione elettronica, 61, 70, 30, 45 con votazione elettronica, 15 e 16

Emendamenti respinti: 55, 49, 2, 77, 57, 51, 5 (seconda parte), 36, 7 (prima, seconda e quarta parte, la seconda con votazione elettronica e la quarta con votazione per appello nominale (PPE), 65 con votazione elettronica,

66 con votazione elettronica, 67, 58, 50, 23, 69, 25, 26, 46, 28, 29, 62, 31 con votazione elettronica, 44, 63, 72, 34 con votazione elettronica, 35 con votazione elettronica, 18, 54

Emendamenti decaduti: 38, 37, 39, 79, 21, 41, 14, 32, 33, 53

Emendamenti ritirati: 64, 47, 42, 43.

Il relatore è intervenuto su:

— un corrigendum al n. 1 vertente su alcune versioni linguistiche;

— il n. 13, che recita: «... comporta automaticamente la revoca del relativo porto d'arma in possesso dei...».

A seguito di tale intervento, l'on. Metten ha rivolto una domanda alla Commissione, cui il commissario vicepresidente Bangemann ha risposto; è poi intervenuto il relatore.

L'on. Bonetti è intervenuto sul n. 36 (la presidenza gli ha revocato la parola).

Sono stati votati per parti separate:

Emendamento n. 5:

Prima parte fino a «cinque anni»,

Seconda parte: resto

Emendamento n. 7:

Prima parte: frase introduttiva

Seconda parte: punto a)

Terza parte: punti b) e c)

Quarta parte: punto c) bis

Quinta parte: ultimo comma.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 7 (quarta parte):

Votanti: 295

Favorevoli: 25

Contrari: 270

Astenuti: 0

Emendamento n. 75:

Votanti: 293

Favorevoli: 153

Contrari: 139

Astenuti: 1

Emendamento n. 13:

Votanti: 296

Favorevoli: 256

Contrari: 29

Astenuti: 11

Mercoledì 11 luglio 1990

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

Dichiarazioni di voto:

Intervengono il relatore, l'on. Patterson, quest'ultimo per rivolgere una domanda alla Commissione sulla compatibilità del testo votato dal Parlamento con l'accordo di Schengen, il commissario Bangemann, che risponde alla domanda, gli on. Metten, sulla risposta di quest'ultimo, Wijsenbeek, sull'intervento dell'on. Metten, Scott-Hopkins, Stauffenberg, e Bonetti, questi ultimi tre per dichiarazioni di voto.

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

Ritornando sulla proposta fatta dalla presidenza all'inizio del turno di votazioni, l'on. Tomlinson chiede, per cortesia nei confronti del presidente del Consiglio in carica, di procedere alla votazione sulla sua relazione.

Su tale richiesta interviene l'on. Cot, a nome del gruppo socialista.

La presidenza procede a una votazione elettronica di controllo, per verificare se è presente in Aula la maggioranza richiesta: votano 277 deputati.

Pertanto la presidenza decide di procedere alla votazione sulla relazione Tomlinson.

Interviene l'on. Gaibisso sulla votazione sul punto precedente.

11. Bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 (votazione)

(relazione Tomlinson sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2, modificato dal Consiglio — doc. A 3-184/90)

— *progetto di bilancio:*

Emendamenti approvati: 2, 1.

Claudio Vitalone, *presidente del Consiglio in carica* fa una dichiarazione sul bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 e sul risultato della votazione che ha avuto luogo: precisa che il Consiglio esprime talune riserve in proposito.

Su tale dichiarazione interviene l'on. von der Vring, *presidente della commissione per i bilanci*.

— *proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

12. Transito di gas naturale (votazione) ** I

(relazione Gasoliba i Bohm — doc. A 3-161/90)

— *proposta di direttiva COM(89) 334 — C 3-151/89:*

Emendamenti approvati: 1-5 (in blocco), 6, 7, 8, 9, 10, 11 per parti separate, 12, 13 con votazione elettronica, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Emendamenti respinti: 22, 23, 25, 24

Emendamenti decaduti: 21, 26.

Il n. 11 è stato votato per parti separate:

Prima parte, fino a «disparità già esistenti nella Comunità»

Seconda parte, fino a «oculatamente»

Terza parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Desama, a nome dei membri belgi del gruppo socialista, e Seligman.

Il Parlamento approva la risoluzione legislative (*vedi parte seconda, punto 4*).

13. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (votazione) ** I

(relazione Salema — doc. A 3-173/90)

— *proposta di direttiva COM(88) 816 — C 3-56/69 — SYN 183:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 4, 22, 5, 6, 7, 8 (frase introduttiva, lettere a) e b) successivamente), 33 (prima parte) 9 (seconda parte) 10, 35 (prima parte) 35 (seconda parte con votazione elettronica), 12, 13, 14

Emendamenti respinti: 24, 16, 25, 26, 9 (prima parte), 33 (seconda parte con votazione elettronica), 20, 28, 31, 29, 30

Emendamenti decaduti: 27, 11

Emendamenti ritirati: 17, 19, 32.

Mercoledì 11 luglio 1990

L'on. Schmid è intervenuto sullo svolgimento della votazione dopo il voto sulla seconda parte dell'emendamento n. 9.

Poiché il n. 35 è un emendamento di compromesso che sostituisce i nn. 32, 23, 21, 34, 18 e 15, le presidenza ha consultato il Parlamento sulla possibilità di porlo in votazione.

L'on. Hoon è intervenuto sulla versione inglese di detto emendamento e l'on. Janssen van Raay ha chiesto, a nome del gruppo PPE, una votazione per parti separate:

prima parte: testo nel suo insieme senza i termini «il mantenimento del programma»,

seconda parte: tali termini.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*):

14. Numero standard per chiamente d'emergenza (votazione) ** I

(relazione Scott-Hopkins — doc. A 3-119/90)

— *proposta di decisione COM(89) 452 — C 3-177/89 — SYN 223:*

Emendamenti approvati: 1-5 (in blocco) 6-7 (in blocco), 8

Emendamento respinto: 9. Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

15. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 3-115/90 — relatore: on Seal)

— *posizione comune del Consiglio doc. C 3-120/90 — SYN 193:*

Emendamenti approvati: 2

Emendamenti respinti: 1 con votazione elettronica, 3/riv.

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*)

16. Modifica degli articoli 56, 58 e 64 del regolamento del Parlamento (votazione)

(relazione Harrison — doc. A 3-179/90)

— *regolamento del Parlamento:*

Emendamenti approvati: 1 (prima e seconda parte), 4 (seconda parte), 2 con votazione elettronica, 3

Emendamenti respinti: 4 (prima parte), 1 (terza e quarta parte, quest'ultima con votazione elettronica (242 favorevoli, 29 contrari, 19 astenuti)

Emendamenti decaduti: 1 (quinta parte), 5.

Sono stati votati per parti separate:

Emendamento n. 4:

Prima parte: primi tre commi

Seconda parte: quarto comma

Emendamento n. 1:

Prima parte: primo comma

Seconda parte: secondo comma, salvo i termini «alla quale non possono essere presentati emendamenti»

Terza parte: tali termini

Quarta parte: terzo comma

Quinta parte: resto.

— *proposta di decisione:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono l'on. Langer, a nome del gruppo Verde, il relatore e la on. McIntosh, gli ultimi due sulla procedura di votazione.

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 8*).

17. Esame delle proposte relative all'unificazione tedesca (votazione)

(proposta di risoluzione presentata dagli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Langer, a nome del gruppo Verde, Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle procedure parlamentari

Mercoledì 11 luglio 1990

applicabili nel quadro dell'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90))

Intervengono gli on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari*, sui n. 3/riv., 4/riv. e 5/riv., Cot, *presidente del gruppo socialista*, Klepsch, a nome del gruppo PPE, Pannella, che deplora che la presidenza permetta vari interventi che, a suo giudizio, non sono regolamentari.

La presidenza consulta l'Assemblea per sapere se è disposta a autorizzare un certo numero di deputati a esprimersi sul merito della proposta di risoluzione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Intervengono gli on. Stauffenberg, *presidente della commissione giuridica*, Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, de la Malène, *presidente del gruppo ADE*, il commissario vicepresidente Bagemann, quest'ultimo sull'intervento dell'on. Collins, Gollnisch, in particolare sull'applicazione degli articoli 109, 112, 132 e 110 del regolamento, Kellett-Bowman, Donnelly, relatore della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea, e Collins, quest'ultimo per fatto personale.

Emendamenti approvati: 7, 9, 8, 2 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 3/riv. con votazione elettronica, 4/riv., 6/riv., 5/riv.

Emendamenti ritirati: 1.

Dopo la votazione sul n. 9, l'on. Blot è intervenuto per chiedere, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della proposta di risoluzione.

La presidenza ha risposto essere la richiesta irricevibile non essendovi una commissione competente.

È poi intervenuto l'on. Gollnisch per contestare, sulla base dell'allegato VI al regolamento, l'interpretazione della presidenza e chiedere il rinvio alla commissione per il regolamento.

La presidenza ha confermato la propria decisione.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Giscard d'Estaing, a nome del gruppo LIB, e Gollnisch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

Intervengono gli on. Chanterie, a nome del gruppo PPE, e Cot, sull'intervento precedente.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

18. Unione europea (votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni interlocutorie Colombo (doc. A 3-165/90, D. Martin (doc. A 3-166/90), Giscard d'Estaing (doc. A 3-163/90 e Duverger (doc. A 3-162/90)

a) *relazione Colombo — doc. A 3-165/90:*

Emendamenti approvati: 89 (prima parte), 59, 120, 147 (di compromesso), 121 con votazione elettronica, 122, 123, 36 con votazione elettronica, 124 149 (di compromesso), 100, 101 con votazione elettronica, 112, 129/riv. con votazione elettronica, 113 con votazione elettronica, 125, 45 con votazione per appello nominale (ADE), 114 con votazione elettronica, 40, 109, 116 con votazione elettronica, 148 (di compromesso), 47 con votazione elettronica, 66, 104 con votazione elettronica, 150 (di compromesso), 37/riv., 118 (prima parte con votazione elettronica), 119, 136, 146 (di compromesso), 105 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 35 con votazione per appello nominale (DR), 29, 31, 89 (seconda parte) 90, 7 con votazione per appello nominale (DR), 6 con votazione per appello nominale (DR), 77, 5, 26 con votazione per appello nominale (DR), 91, 76, 75, 68, 4, 108, 1, 24, 93, 28 con votazione per appello nominale (DR), 2, 51, 139, 143 con votazione per appello nominale (ADE), 54, 39 con votazione elettronica, 38, 115, 8, 141, 69, 65, 60, 52, 85, 9, 70, 61, 53, 126 con votazione elettronica, 10, 142, 71 con votazione elettronica, 80, 79, 131, 94, 11, 106, 130, 117, 102 con votazione elettronica, 12, 132, 72, 73, 86, 13, 103 con votazione elettronica, 84 con votazione elettronica, 42, 133, 145, 14 con votazione per appello nominale (DR), 95, 134, 87, 15, 16, 88, 17, 18 con votazione per appello nominale (DR), 99 con votazione elettronica, 98, 19 con votazione per appello nominale (DR), 25 con votazione per appello nominale (DR), 118 (seconda parte con votazione elettronica), 78, 81, 135, 82 con votazione elettronica, 46, 96, 20, 32, 21, 22, 110, 23, 33 con votazione per appello nominale (DR), 34 con votazione per appello nominale (DR), 137

Emendamenti decaduti: 74, 138, 30, 92, 49, 3, 50, 44, 41, 83, 97

Emendamenti ritirati: 48, 111, 64, 62, 63, 43, 67, 127, 107, 128.

All'inizio della votazione la presidenza ha comunicato che erano stati presentati cinque emendamenti di compromesso in sostituzione di un certo numero di emen-

Mercoledì 11 luglio 1990

damenti e, ai sensi dell'articolo 92 del regolamento, ha consultato l'Assemblea per accertare le eventuali obiezioni nei confronti della votazione su tali emendamenti.

Dopo la votazione sul n. 61, l'on. Langer è intervenuto per deplorare la velocità, a suo giudizio eccessiva, della conduzione della votazione.

Sono stati votati per parti separate:

Emendamento n. 89:

Prima parte fino a «regioni»

Seconda parte: resto.

Emendamento n. 118:

Prima parte fino a «cittadini dell'Unione»

Seconda parte: resto.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate; il paragrafo 2 è decaduto.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 35:

Votanti: 297

Favorevoli: 20

Contrari: 271

Astenuti: 6

Emendamento n. 7:

Votanti: 280

Favorevoli: 14

Contrari: 264

Astenuti: 2

Emendamento n. 6:

Votanti: 272

Favorevoli: 15

Contrari: 255

Astenuti: 2

Emendamento n. 26:

Votanti: 293

Favorevoli: 15

Contrari: 274

Astenuti: 4

Emendamento n. 45:

Votanti: 311

Favorevoli: 173

Contrari: 131

Astenuti: 7

Emendamento n. 28:

Votanti: 292

Favorevoli: 13

Contrari: 276

Astenuti: 3

Emendamento n. 143:

Votanti: 276

Favorevoli: 39

Contrari: 229

Astenuti: 8

Emendamento n. 14:

Votanti: 313

Favorevoli: 15

Contrari: 296

Astenuti: 2

Emendamento n. 18:

Votanti: 305

Favorevoli: 17

Contrari: 287

Astenuti: 1

Emendamento n. 19:

Votanti: 310

Favorevoli: 16

Contrari: 294

Astenuti: 0

Emendamento n. 25:

Votanti: 291

Favorevoli: 13

Contrari: 278

Astenuti: 0

Emendamento n. 33:

Votanti: 316

Favorevoli: 18

Contrari: 297

Astenuti: 1

Emendamento n. 34:

Votanti: 300

Favorevoli: 17

Contrari: 283

Astenuti: 0

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Joanny, a nome del gruppo Verde, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Grund, Martinez, Megahy, Cheysson, Arbeloa Muru, Dessylas, Ephremidis e Melis, a nome del gruppo Arcobaleno.

Con votazione per appello nominale (SOC) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 276

Favorevoli: 218

Mercoledì 11 luglio 1990

Contrari: 38
Astenuiti: 20

(vedi parte seconda, punto 10 a).

L'on. Le Pen chiede una sospensione di seduta di 10 minuti.

La presidenza sottopone la richiesta al Parlamento.

La richiesta è respinta.

b) seconda relazione D. Martin — doc. A 3-166/90

Emendamenti approvati: 93 con votazione elettronica, 117, 118, 151 con votazione elettronica, 50, 124, 44, 128, 1, 67, 13 con votazione elettronica, 159 con votazione elettronica, 101, 102 con votazione per appello nominale (ADE), 14, 98 con votazione elettronica, 97, 103, 77, 10, 112, 168 (di compromesso), 143 con votazione elettronica, 120, 132 con votazione elettronica, 134 per parti separate (LIB), 3, 4, 169 (di compromesso) 56, 121 per parti separate (SOC), 48, 122, 53, 140, 6, 125, 94, 45, 123

Emendamenti respinti: 85, 62, 86, 127, 152, 153, 15, 65, 16, 17, 18, 145, 19 con votazione per appello nominale (DR), 2, 146, 20, 43, 95, 129, 154, 155, 66, 147, 51, 21, 22 con votazione per appello nominale (DR), 144 con votazione elettronica, 23 con votazione per appello nominale (DR), 88, 89, 90, 91, 92, 83, 130, 156, 78, 157, 24, 131, 11 con votazione elettronica, 158, 114 con votazione per appello nominale (ADE), 12 con votazione elettronica, 52, 99, 100, 25 con votazione per appello nominale (DR), 149, 40, 142 con votazione elettronica, 26, 106, 113 con votazione per appello nominale (ADE), 63, 27 con votazione per appello nominale (DR), 160, 150, 68, 84, 69, 70, 109, 161, 60, 96, 162, 133 (prima parte), 79, 5, 29, 137, 30, 57, 31 per votazione per appello nominale (DR), 55, 164, 64 (seconda parte), 81, 82, 54, 116, 138, 32, 139, 148, 33 con votazione per appello nominale (DR), 41 con votazione elettronica, 42, 9, 46, 34, 47

Emendamenti decaduti: 119, 8, 39, 38, 37, 61, 36, 120, 141, 133 (seconda parte), 80, 28, 115, 76, 58, 126, 75, 49, 64 (prima parte), 110.

Paragrafo decaduto: 27

Su richiesta del relatore:

— l'emendamento n. 10 è stato spostato e inserito dopo il paragrafo 14,

— l'emendamento n. 97 è stato posto in votazione al paragrafo 14, dopo l'emendamento n. 98.

Il Parlamento è stato consultato per accertare che non vi fossero obiezioni nei confronti della votazione sugli

emendamenti di compromesso emendamenti n. 168 e 169.

Il n. 134 è stato votato per parti separate (LIB):

Prima parte: punto a)

Seconda parte: punto b).

L'on. Colom, relatore per parere della commissione per i bilanci, è intervenuto per segnalare che il n. 4 doveva essere posto in votazione prima del n. 141; l'on. von der Vring è intervenuto sulla versione tedesca del n. 4, che è stato votato per parti separate.

Sono poi intervenuti gli on. Herman, per contestare che il n. 141 fosse decaduto, e von der Vring, su tale intervento.

L'on. Prag ha chiesto di porre in votazione la prima parte del n. 133, che a suo giudizio non era decaduta: il relatore si è dichiarato d'accordo.

L'on. von der Vring è intervenuto per segnalare che il paragrafo 27 era decaduto.

La on. Aglietta è intervenuta dopo il n. 164, sullo svolgimento della votazione.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state approvate, salvo la seconda parte del paragrafo 33 (il paragrafo 9 con votazione per appello nominale (DR)).

I seguenti paragrafi sono stati votati per parti separate.

Paragrafo 12 (DE):

Prima parte, fino a «competenza comunitaria»

Seconda parte: resto.

Paragrafo 14 (on. Prag, a nome del gruppo DE):

Trattino per trattino (il settimo trattino per parti separate)

Il paragrafo 29 (DE)

Il paragrafo 33 (SOC):

Prima parte, fino a «Corte di giustizia»

Seconda parte: resto

Risultati delle votazione con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 19:

Votanti: 262

Favorevoli: 40

Contrari: 215

Astenuiti: 7

Paragrafo 9:

Votanti: 253

Favorevoli: 227

Contrari: 23

Astenuiti: 3

Mercoledì 11 luglio 1990

Emendamento n. 22:

Votanti: 274
Favorevoli: 18
Contrari: 254
Astenuiti: 2

Emendamento n. 23:

Votanti: 263
Favorevoli: 18
Contrari: 240
Astenuiti: 5

Emendamento n. 114:

Votanti: 300
Favorevoli: 145
Contrari: 147
Astenuiti: 8

Emendamento n. 102:

Votanti: 285
Favorevoli: 164
Contrari: 115
Astenuiti: 6

Emendamento n. 25:

Votanti: 286
Favorevoli: 14
Contrari: 268
Astenuiti: 4

Emendamento n. 113:

Votanti: 293
Favorevoli: 40
Contrari: 247
Astenuiti: 6

Emendamento n. 27:

Votanti: 282
Favorevoli: 12
Contrari: 268
Astenuiti: 2

Emendamento n. 31:

Votanti: 289
Favorevoli: 17
Contrari: 270
Astenuiti: 2

Emendamento n. 33:

Votanti: 284
Favorevoli: 16
Contrari: 263
Astenuiti: 5

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. de Gucht, a nome del gruppo liberale e democratica riformatore, Prag, a nome del gruppo democratico europeo. Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europea, Blot, van Dijk e Speroni.

Il Parlamento approva la risoluzione.

Intervengono gli on. Blot e D. Martin, per segnalare che i loro rispettivi gruppi avevano chiesto una votazione con votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo insieme.

Accogliendo la loro richiesta, la presidenza decide di procedere a una votazione con votazione per appello nominale.

Il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 236
Favorevoli: 206
Contrari: 26
Astenuiti: 4

(vedi parte seconda, punto 10 b).

Interviene l'on. Pannella sulla procedura.

Nonostante l'ora, la presidenza propone di porre ancora in votazione la relazione dell'on. Giscard d'Estaing (doc. A 3-163/90).

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

c) relazione Giscard d'Estaing — doc. A 3-163/90:

Emendamenti approvati: 20, 11, 1, 3 con votazione elettronica, 8, 2 con votazione elettronica, 33, 61 (di compromesso)

Emendamenti respinti: 41 con votazione per appello nominale (DR), 54, 21, 24, 25, 38, 22, 19, 23, 5, 18, 44, 10, 42, 31, 45 con votazione per appello nominale (DR), 56 con votazione elettronica, 26, 46, 58, 43 con votazione elettronica, 4, 50 con votazione elettronica, 12, 27, 57, 35, 48, 40 con votazione per appello nominale (DR), 32, 37, 15, 29, 34, 52, 60, 39 con votazione per appello nominale (DR), 30, 59 con votazione elettronica, 17

Emendamenti decaduti: 51, 28, 13, 47, 6, 7, 49, 36, 53, 55, 16.

Il relatore è intervenuto:

— per proporre di considerare aggiuntivo il n. 35;

— per segnalare che il n. 14, essendo di carattere linguistico, non doveva essere posto in votazione.

Mercoledì 11 luglio 1990

L'on. D. Martin è intervenuto per chiedere una votazione per parti separate del paragrafo 13: l'on. De Gucht ha segnalato che, a causa dell'approvazione del n. 61, non era più possibile procedere a una votazione per parti separate sul paragrafo 13, testi con la quale l'on. D. Martin si è dichiarato in disaccordo.

Conformemente all'articolo 92 del regolamento, la presidenza ha consultato l'Assemblea in merito alla possibilità di porre in votazione l'emendamento di compromesso n. 61.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state approvate.

Risultati delle votazioni per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 41:

Votanti: 215
Favorevoli: 10
Contrari: 202
Astenuiti: 3

Emendamento n. 45

Votanti: 220
Favorevoli: 11
Contrari: 209
Astenuiti: 0

Emendamento n. 40

Votanti: 241
Favorevoli: 14
Contrari: 224
Astenuiti: 3

Emendamento n. 39

Votanti: 221
Favorevoli: 11
Contrari: 208
Astenuiti: 2

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Aglietta, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Martinez, Antony e Spe-roni.

La presidenza dichiara aperta la votazione sulla proposta di risoluzione nel suo insieme.

Intervengono gli on. Cot, il quale chiede il rinvio in commissione della relazione poiché la richiesta di votazione per parti separate sul paragrafo 13 non è stata accolta, De Gucht, il quale propone, così stando le

cose, in tali condizioni, che si proceda ugualmente a una votazione per parti separate sul paragrafo 13, il relatore, il quale fa presente che l'emendamento 61 non verteva sulla parte del paragrafo 13 che il gruppo Socialista voleva votare per parti separate, Pannella, sulla procedura, Chanterie, il quale propone che la votazione sulla proposta di risoluzione nel suo complesso sia aggiornata a domani onde permettere l'esame del problema sollevato dall'on. Cot.

La presidenza fa propria la proposta dell'on. Chanterie e consulta l'Assemblea.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Pertanto la votazione sulla proposta di risoluzione nel suo complesso è aggiornata a domani (*vedi processo verbale della seduta del 12 luglio, parte prima, punto 13*)

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 12 luglio, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

(dalle 10.00 alle 13.00)

— Relazione interlocutoria dell'on. Donnelly sull'unificazione della Germania ⁽¹⁾

— Relazione dell'on. Titley su un accordo CEE/Argentina *

— Relazione Moorhouse su un accordo CEE/CCG *

— Discussione congiunta su sei interrogazioni orali con discussione alla Commissione, sull'Unione economica e monetaria

(dalle 15.00 alle 18.00):

— Dichiarazione del Consiglio sul programma di attività della presidenza italiana e comunicazione della Commissione sulle questioni istituzionali (seguite da discussione)

— Discussione congiunta su due relazioni della on. Domingo Segarra e dell'on. Miranda da Silva e una interrogazione orale con discussione sulla pesca (seguito) *

— Relazione della on. Lulling sugli IMC *

(1) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. B 3-1320/90.

Mercoledì 11 luglio 1990

(alle 18.00):

Votazione

- sulla relazione dell'on. Donnelly
- sulle relazioni degli on. Giscard d'Estaing (seguito) e Duverger
- sulla relazione dell'on. Penders
- sulle proposte di risoluzione concernenti gli armamenti

- sulle proposte di risoluzione sull'Europa centrale e orientale
- sulle proposte di risoluzione sul Consiglio europeo di Dublino
- sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

(dalle 21.00 alle 24.00):

- Discussioni su problemi di attualità

(La seduta è tolta alle 20.30)

Enrico VINCI
Segretario generale

Georgios ROMEOS
Vicepresidente

Mercoledì 11 luglio 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari ** I

- Proposta della Commissione al Consiglio (SEC(89) 2151 def. — C3-136/90 — SYN 235) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione di prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità: approvata

2. Detenzione di armi ** I

- Proposta di direttiva (COM(89) 446 def. — SYN 98)

Proposta della Commissione per una direttiva modificata del Consiglio concernente il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Testo della proposta

In tutta la proposta di direttiva, sostituire il termine «carta di porto d'arma da fuoco» col termine «carta di porto d'arma».

(Emendamento n. 3)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che occorre adottare norme più efficaci che consentano il controllo della circolazione e della detenzione di armi da fuoco all'interno della Comunità, nel momento in cui sarà varato il mercato interno e saranno aboliti i controlli sistematici alle frontiere intracomunitarie;

(Emendamento n. 19)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che le autorità pubbliche devono attuare misure che portino alla riduzione graduale del numero di armi da fuoco detenute da privati nella Comunità;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 299 del 28.11.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 2

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «armaio» qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nella vendita, nell'acquisto, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «armaio» qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, **nel magazzinaggio**, nella vendita, **nell'exportazione**, nell'acquisto; **nell'importazione**, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.

(Emendamenti nn. 17 e 5)

Articolo 1, paragrafo 4

4. La carta europea di porto d'arma *da fuoco* è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri al detentore legittimo di un'arma da fuoco o a chi ne preveda l'acquisizione, su richiesta dello stesso. Tale documento contiene le indicazioni previste nell'allegato II. Se più persone possono detenere legalmente la stessa arma da fuoco, *vengono rilasciate più carte*.

4. La carta europea di porto d'arma è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri al detentore legittimo di un'arma da fuoco o a chi ne preveda l'acquisizione, su richiesta dello stesso. Tale documento contiene le indicazioni previste nell'allegato II. **Il suo periodo di validità massimo è di cinque anni**. Se più persone possono detenere legalmente la stessa arma da fuoco, **i loro dati vengono riportati su detta carta. La carta di porto d'arma deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma**.

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali *relative al porto d'armi o* relative alla regolamentazione della caccia e delle gare di tiro sportivo.

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo. **Lo stesso vale per le disposizioni nazionali relative al porto d'armi, fatto salvo il disposto dell'articolo 5.**

(Emendamento n. 48)

Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici.

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi da parte delle forze armate, della polizia, dei servizi pubblici **o degli organismi a vocazione culturale e storica in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale hanno la loro sede**.

(Emendamento n. 7)

Articolo 5, primo e secondo comma

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria B soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

- a) *abbiano raggiunto l'età di 18 anni*;
- b) *possiedano l'idoneità mentale e fisica necessaria*;

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria B soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

- b) *possiedano l'idoneità mentale e fisica necessaria*;

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- c) non possano costituire un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione di armi da fuoco della categoria C soltanto alle persone che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- c) non possano costituire un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione di armi da fuoco **delle categorie C e D** solo alle persone che soddisfano alle condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma.

(Emendamento n. 75)

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per vietare qualsiasi pubblicità commerciale o esposizione-vendita per le armi da fuoco proibite come definite nell'Allegato I, punto 2, categoria A, della presente direttiva.

Per quanto riguarda le armi da fuoco delle altre categorie definite nell'Allegato I della presente direttiva, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per vietare qualsiasi pubblicità commerciale o esposizione-vendita che non specificasse esplicitamente, all'occorrenza, che la loro acquisizione e detenzione sono soggette ad autorizzazione o a dichiarazione.

(Emendamento n. 76)

Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli armaioli informano le autorità dello Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto in merito a tutte le vendite d'arma da fuoco della categoria C, a meno che non siano soggetti ad un regime d'autorizzazione. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisto dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione.

2. Gli armaioli informano le autorità dello Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto in merito a tutte le vendite d'arma da fuoco della categoria C, a meno che non siano soggetti ad un regime d'autorizzazione. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisto dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione **e dallo stesso acquirente.**

(Emendamento n. 8)

Articolo 9

1. *Ogni Stato membro vieta nel suo territorio la cessione di armi da fuoco appartenenti alle categorie A, B e C da parte di un armaiolo o di un privato a persone che non siano ivi residenti.*

1. **Per la cessione nel territorio di uno Stato membro, da parte di un armaiolo o di un privato, di armi da fuoco appartenenti alle categorie B e C a cittadini di Stati membri che non risiedono nel territorio di tale Stato occorrerà essere in possesso:**

- 1) dell'autorizzazione prevista al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 7 o al paragrafo 2 dell'articolo 8, a seconda dei casi;
- 2) la dichiarazione scritta dell'acquirente in merito alla sua intenzione di:
 - a) trasferire personalmente l'arma da fuoco nel suo paese di residenza, nel qual caso dovrà unire a tale dichiarazione l'autorizzazione prevista all'articolo 11, oppure
 - b) detenere l'arma da fuoco nel territorio dello Stato membro in cui essa è stata acquistata, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2. *In deroga al paragrafo 1, la cessione di un'arma da fuoco ad una persona non residente nello Stato membro in questione potrà essere autorizzata:*

- *a un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;*
- *a un acquirente che preveda di detenere l'arma nello Stato membro dove è stata acquistata purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. **In ogni caso, l'armaiolo o la persona che effettua la cessione comunicherà le informazioni prescritte agli articoli 7 e 8.**

2 bis. In nessun caso un armaiolo o un'altra persona possono cedere armi da fuoco della categoria A a persone non residenti nel territorio dello Stato membro in cui vengono cedute.

(Emendamento n. 9)

Articolo 10

Le munizioni per un'arma da fuoco non possono essere cedute in uno Stato membro a una persona ivi non residente a meno che l'interessato dimostri, presentando una carta europea di porto d'arma *da fuoco*, di detenere legalmente un'arma di un tipo al quale sono destinate le munizioni in questione.

Le munizioni per un'arma da fuoco non possono essere cedute in uno Stato membro ad una persona ivi non residente a meno che l'interessato dimostri, presentando una carta europea di porto d'arma, di detenere legalmente un'arma **di calibro adatto alle** munizioni in questione.

(Emendamento n. 20)

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro o in un paese terzo, prima di ogni spedizione l'interessato *o il suo mandatario* comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro o in un paese terzo, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

(Emendamento n. 52)

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le disposizioni descritte al paragrafo precedente si applicano altresì in caso di trasferimento dell'arma da fuoco a seguito di vendita per corrispondenza.

(Emendamento n. 10)

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

3. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un altro Stato membro o verso un paese terzo senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza che, sotto forma di copia certificata, deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; detto documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri. Per un trasferimento in un altro Stato membro si può seguire questa procedura soltanto se il destinatario è un armaiolo.

3. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un altro Stato membro o verso un paese terzo senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza che, sotto forma di copia certificata, deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; **detta licenza è valida per un periodo massimo di tre anni e può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata delle autorità degli Stati membri.** Detto documento deve essere esibito a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri. Per un trasferimento in un altro Stato membro si può seguire questa procedura soltanto se il destinatario è un armaiolo.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Prima di effettuare il trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale sarà effettuato il trasferimento tutte le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 2.

Prima di effettuare il trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato **nonché allo Stato membro destinatario del trasferimento stesso**, tutte le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 2.

(Emendamento n. 27)

Articolo 11, paragrafo 4, primo comma

Ogni Stato membro *può* comunicare agli altri Stati membri *un elenco di armi da fuoco* il cui trasferimento nel suo territorio non può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Ogni Stato membro **deve** comunicare agli altri Stati membri **l'elenco delle armi da fuoco** il cui trasferimento nel suo territorio non può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo

(Emendamento n. 78)

Articolo 11, paragrafo 5

5. Per quanto riguarda le importazioni di armi da fuoco in provenienza da un paese terzo, l'interessato *o il suo mandatario* comunica allo Stato membro importatore tutti i dati di cui al primo comma del paragrafo 2. Quando autorizza l'importazione, lo Stato membro importatore rilascia un permesso d'importazione. Tale documento deve accompagnare le armi da fuoco durante l'invio o il trasporto fino a destinazione; esso deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

5. Per quanto riguarda le importazioni di armi da fuoco in provenienza da un paese terzo, l'interessato comunica allo Stato membro importatore tutti i dati di cui al primo comma del paragrafo 2. Quando autorizza l'importazione, lo Stato membro importatore rilascia un permesso d'importazione. Tale documento deve accompagnare le armi da fuoco durante l'invio o il trasporto fino a destinazione; esso deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

(Emendamento n. 68)

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per un periodo determinato o indeterminato.

Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla Carta europea di porto d'arma da fuoco che il viaggiatore deve esibire a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per un periodo **massimo di un anno rinnovabile**.

Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla Carta europea di porto d'arma da fuoco che il viaggiatore deve esibire a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

(Emendamento n. 12)

Articolo 12, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i tiratori sportivi possono, senza autorizzazione preventiva, detenere una o più armi da fuoco delle categorie C e D durante un viaggio effettuato attraverso uno o più Stati membri per partecipare ad una partita di caccia o a una gara sportiva, purché siano in possesso, per ogni arma *da fuoco*, della carta europea di porto d'arma da fuoco e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito o fornendo una referenza.

2. In deroga al paragrafo 1, **gli Stati membri possono consentire ai cacciatori e ai tiratori sportivi**, senza autorizzazione preventiva, **di** detenere una o più armi da fuoco delle categorie C e D durante un viaggio effettuato attraverso uno o più Stati membri per partecipare ad una partita di caccia o a una gara **di tiro sportivo**, purché siano in possesso, per ogni arma, della carta europea di porto d'arma da fuoco e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito o fornendo una referenza.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Tuttavia, tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che vieta l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione, in tal caso, la Carta europea di porto d'arma *da fuoco*, dovrà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, contenere una citazione espressa.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Tuttavia, tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che vieta l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione, **o in cui sia richiesta un'autorizzazione**; in tal caso, la Carta europea di porto d'arma dovrà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 contenere una citazione espressa.

(Emendamento n. 13)

Articolo 12, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo)

La perdita di tali armi, per qualsivoglia motivo e in qualsiasi circostanza, comporta automaticamente la revoca del relativo porto d'arma in possesso dei cacciatori e dei tiratori sportivi in questione.

(Emendamento n. 24)

Articolo 12, paragrafo 3

3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

3. **Nessun accordo tra gli Stati membri può prevedere un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri istituiscono una rete di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare la formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

3. **Entro e non oltre il 31 dicembre 1991**, gli Stati membri istituiscono una rete di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare la formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

(Emendamento n. 40)

Allegato I, paragrafo 2, categoria A, punto 1

1. Le armi *da fuoco normalmente utilizzate come armi da fuoco* da guerra.

1. Le armi da guerra.

(Emendamento n. 73)

Allegato I, paragrafo 2, categoria A, punto 2

2. Le armi da fuoco automatiche, anche se non si tratti di arma da guerra.

2. Le armi da fuoco automatiche, **e semiautomatiche** anche se non si tratti di arma da guerra.

(Emendamento n. 74)

Allegato I, paragrafo 2, categoria B, punto 1

1. Le armi da fuoco corte *semiautomatiche* o a ripetizione.

1. Le armi da fuoco a ripetizione corte **o lunghe**.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 60)

Allegato I, paragrafo 2, categoria B, punto 2

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale o **anulare**.

(Emendamento n. 71)

*Allegato I, paragrafo 2, categoria B, punto 2 ter (nuovo)***2 bis. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna rigata.**

(Emendamento n. 61)

*Allegato I, paragrafo 2, categoria C, punto 1 bis (nuovo)***1 bis. Le armi fabbricate prima del 1° gennaio 1870 o seguendo un modello a tale data ma che possono ancora sparare munizioni destinate ad armi proibite soggette ad autorizzazione o a dichiarazione.**

(Emendamento n. 70)

*Articolo I, paragrafo 2, categoria C, punto 1 ter (nuovo)***1 ter. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.**

(Emendamento n. 30)

Allegato I, paragrafo 2, categoria C, punto 2

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna rigata.

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo per canna rigata.

(Emendamento n. 45)

Allegato I, paragrafo 2, categoria D, punto 3, lettera b)

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, oppure sono destinate ad impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, oppure sono destinate ad impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici e **un modello sia stato omologato dai centri di collaudo;**

(Emendamento n. 15)

*Allegato I, paragrafo 4, lettera c)*c) «arma automatica»: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che *può sparare più colpi a raffica dalla stessa canna* azionando una sola volta il grilletto;c) «arma automatica»: un'arma da fuoco che si ricarica da sola e che, azionando una sola volta il grilletto, **spara automaticamente;**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

Allegato II, lettera f), secondo trattino

- Per le armi da fuoco delle categorie C e D, la citazione:

«La presente carta autorizza a effettuare viaggi, con l'arma da fuoco in essa indicata, in un altro Stato membro unicamente previa autorizzazione delle autorità di quest'ultimo. Tale autorizzazione può essere annotata sulla presente carta.

Tuttavia *l'autorizzazione preventiva non è necessaria per viaggi connessi ad attività venatoria o per partecipare a gare sportive purché la ragione del viaggio sia dimostrata, su richiesta, alle autorità dello Stato membro visitato.*»

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del divieto di detenzione di determinate armi da fuoco della categoria C o D nel suo territorio, si aggiunge la frase seguente:

«E' vietato recarsi con quest'arma in (nome dello Stato membro in questione).»

- Per le armi da fuoco delle categorie C e D, la citazione:

«La presente carta autorizza a effettuare viaggi, con l'arma da fuoco in essa indicata, in un altro Stato membro unicamente previa autorizzazione delle autorità di quest'ultimo. Tale autorizzazione può essere annotata sulla presente carta.

Tuttavia, **gli Stati membri possono esonerare dall'autorizzazione preventiva i viaggi connessi ad attività venatoria o per partecipare a gare sportive purché la ragione del viaggio sia dimostrata, su richiesta, alle autorità dello Stato membro visitato.**

Gli Stati membri che accordano tale esonero dovranno essere menzionati sulla carta.

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del divieto di detenzione di determinate armi da fuoco della categoria C o D nel suo territorio, si aggiunge la frase seguente:

«E' vietato recarsi con quest'arma in (nome dello Stato membro in questione).»

— doc. A3-160/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 383 def.) ⁽¹⁾
- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(89) 446 def.) ⁽²⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C3-28/90 — SYN 98),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-160/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

⁽¹⁾ G.U. C 235 dell'1.9.1987, pag. 8.

⁽²⁾ G.U. C 299 del 28.11.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

2. chiede alla Commissione di modificare di conseguenza la sua proposta in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti approvati dal Parlamento nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

3. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per il 1990

— doc. C3-189/90

Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per il 1990, modificato dal Consiglio

Emendamenti approvati dal Parlamento europeo

(Emendamento n. 2)

SEZIONE III — COMMISSIONE — Stato delle entrate

Articolo 130 — Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

Articolo 140 — Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo

Articolo 300 — Eccedenze disponibili dell'esercizio precedente

NOMENCLATURA

Immutata

ENTRATE

A) <i>Emendamento</i>	Impegni	Pagamenti
Articolo 130 — Voce 1300		
Progetto Preliminare		27.407.933.974
Progetto		26.601.047.824
Emendamento		+ 806.886.150
Nuovo Importo		27.407.933.974
Articolo 140 — Voce 1400		
Progetto Preliminare		94.602.333
Progetto		—
Emendamento		+ 94.602.333
Nuovo Importo		94.602.333
Articolo 300		
Progetto Preliminare		3.415.631.318
Progetto		4.296.000.000
Emendamento		— 880.368.682
Nuovo importo		3.415.631.318

Mercoledì 11 luglio 1990

B. Incidenze sulle entrate:

Tenuto conto dell'impatto di tali modifiche sul Titolo 8 del bilancio, il risultato globale consiste nell'aumentare di 21.119.801 ecu il fabbisogno di entrate rispetto al progetto di bilancio, in modo che l'importo totale delle entrate corrisponda a quello stabilito dal progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo, vale a dire a 46.698.406.854 ecu.

COMMENTO:

Voce 1300

Modificare nel modo seguente:

«L'aliquota uniforme dell'IVA ammonta all'1,2557%.»

Inoltre, i contributi degli Stati membri sono modificati di conseguenza, in modo da farli corrispondere agli importi della Commissione.

Voce 1400

Sopprimere la frase «Non è necessario ricorrere alle risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo» e sostituirla con il seguente testo: «Si ricorre alle risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo solo ai fini della compensazione finanziaria a favore del Regno Unito».

La ripartizione dei versamenti è quella indicata nel progetto preliminare.

Articolo 300

Modificare nel modo seguente:

«Per l'esercizio 1989, è iscritto provvisoriamente un importo di 3.416 milioni di ecu.»

(Emendamento n. 1)

SEZIONE III — COMMISSIONE — Parte B

Articolo 682 — EHLASS (Azioni di sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti di consumo)

COMMENTO

Completare il commento di quest'articolo con il seguente comma:

«Fermo restando l'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento finanziario, la Commissione consulterà l'Autorità di bilancio prima di procedere a qualsiasi storno di finanziamenti a favore di quest'articolo all'interno del Capitolo 68».

— doc. A3-184/90

RISOLUZIONE

sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1990, modificato dal Consiglio

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1990 (SEC(90) 467),
- visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo stabilito dal Consiglio il 7 maggio 1990 (C3-129/90),
- vista la decisione comune dell'autorità di bilancio del 6 giugno 1990 di rivedere le prospettive finanziarie,

Mercoledì 11 luglio 1990

- viste le lettere rettificative nn. 1 e 2 redatte dal Consiglio l'11 giugno 1990 (C3-147/90 e C3-148/90),
- viste le decisioni da esso adottate il 13 giugno 1990, in occasione della prima lettura del progetto di bilancio rettificativo e suppletivo (1),
- visti i risultati delle deliberazioni del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo nella versione emendata (C3-189/90),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-184/90),

1. sottolinea nuovamente che il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo dovrebbe riflettere la decisione relativa al sistema delle risorse proprie, segnatamente l'articolo 2, quarto paragrafo, concernente l'applicazione di un'aliquota uniforme dell'IVA;
2. ribadisce la sua consolidata opinione che l'articolo 203, paragrafo 4, del Trattato CEE consente al Parlamento di approvare emendamenti al lato entrate del bilancio;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e gli emendamenti approvati al progetto di bilancio rettificativo e suppletivo al Consiglio e alla Commissione, quale esito della seconda lettura del Parlamento.

(1) Vedi processo verbale in tale data parte seconda, punto 1.

4. Transito del gas naturale ** I

- Proposta di direttiva (COM(89) 334 def. — SYN 206)

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che per lo sviluppo del mercato interno dell'energia è necessario elaborare ed approvare un programma comunitario generale di politica energetica inteso ad eliminare le differenze strutturali e a rispondere alle importanti sfide

- 1) della protezione dell'ambiente,
- 2) della minimizzazione dei rischi,
- 3) della sicurezza e dell'approvvigionamento;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 247 del 28.9.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Considerando primo ter (nuovo)

considerando che la realizzazione del mercato interno nel settore del gas implica l'elaborazione e l'adozione, da parte della Comunità, di una strategia globale nel settore dell'energia basata su una riduzione dei rischi;

(Emendamento n. 3)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che un importante obiettivo della Comunità è incrementare l'impiego di gas naturale, tanto in termini assoluti quanto rispetto ad altre fonti energetiche, il che è altresì importante dal punto di vista ambientale;

(Emendamento n. 4)

Terzo considerando

considerando che il mercato interno del gas naturale ha lo scopo di favorire alti livelli di redditività e di sicurezza di approvvigionamento attraverso la libertà degli scambi, senza inaccettabili restrizioni della concorrenza; che per raggiungere tale scopo occorre tener conto delle caratteristiche specifiche del settore del gas naturale;

considerando che il mercato interno del gas naturale ha lo scopo di favorire alti livelli di redditività, **di compatibilità ambientale** e di sicurezza di approvvigionamento attraverso la libertà degli scambi, senza inaccettabili restrizioni della concorrenza; che per raggiungere tale scopo occorre tener conto delle caratteristiche specifiche del settore del gas naturale;

(Emendamento n. 5)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che nella realizzazione del mercato interno del gas naturale non va tenuto conto solo degli elementi analoghi nei vari Stati membri, bensì anche delle differenze talvolta rilevanti, fra cui:

- **la coesistenza di imprese di fornitura dei gas con stato giuridico privato e con finalità commerciali e di aziende statali meno esposte ai rischi del mercato;**
- **monopoli settoriali che assicurano un'integrazione verticale di trasporto e distribuzione, da un lato, e pluralità di imprese autonome a tutti i livelli dall'altro;**
- **regolamentazione statale dei prezzi secondo criteri politici oppure prezzi determinati dalla concorrenza;**
- **grandi variazioni tra uno Stato membro e l'altro della percentuale di fabbisogno energetico soddisfatto mediante gas naturale;**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che tale moltiplicarsi delle interconnessioni e tale aumento dell'utenza della rete renderanno opportuna l'armonizzazione delle norme di sicurezza e di protezione dell'ambiente al più alto livello nell'insieme della Comunità; che quando si considerano tanto i nuovi tracciati quanto il potenziamento delle linee delle condutture esistenti, i progetti devono formare oggetto di una valutazione preliminare del relativo impatto ambientale nonché di una valutazione dei possibili rischi per le popolazioni interessate dal loro passaggio nelle zone urbane e nelle adiacenze dei centri abitati;

(Emendamento n. 7)

Sesto considerando

considerando che nei prossimi anni sarà necessario realizzare altri collegamenti tra i diversi Stati membri per facilitare un adeguato approvvigionamento; che l'osservanza di un obbligo relativo al transito di gas naturale è tale da ridurre tutti gli ostacoli non riconducibili a fattori tecnici; che l'osservanza di tale obbligo costituisce una prima tappa del mercato interno del gas naturale;

considerando che nei prossimi anni sarà necessario realizzare ulteriori collegamenti tra i diversi Stati membri per consentire un'adeguata fornitura di gas ai consumatori; che a tal fine sarà essenziale eliminare le restrizioni relative alla costruzione di gasdotti nonché creare un clima favorevole ai grandi investimenti che si renderanno necessari;

(Emendamento n. 8)

Settimo considerando

considerando che tale obbligo, almeno in questo stadio, deve limitarsi al transito del gas naturale sulle reti ad alta pressione;

considerando che un obbligo relativo al transito del gas naturale dovrebbe essere preso in considerazione solo se le normative adottate su base volontaria non dessero esito positivo; che perciò, per il momento, le modalità del transito, soprattutto le condizioni finanziarie, tecniche e giuridiche, devono essere determinate dalle società partecipanti;

(Emendamento n. 9)

Decimo considerando

considerando che, per realizzare questa prima tappa del mercato interno dell'energia, in condizioni di concorrenza soddisfacenti, occorre ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative emanate dagli Stati membri onde definire una procedura per una preparazione di questi accordi all'insegna della massima trasparenza;

considerando che, per realizzare il mercato interno dell'energia, in condizioni di concorrenza soddisfacenti, occorre, prima di tutto, ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative emanate dagli Stati membri in modo da eliminare le differenze strutturali, affinché i cittadini della Comunità possano constatare direttamente e paragonare gli effetti del transito, e siano assicurate condizioni di trasparenza per la preparazione di accordi;

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Undicesimo considerando

considerando che può rivelarsi necessario che il Consiglio adotti, entro il 1° gennaio 1993, senza pregiudizio delle competenze della Commissione, disposizioni complementari per disciplinare le modalità del transito comunitario,

considerando che entro la fine del 1992 la Commissione presenterà una relazione in cui controllerà se la soluzione basata sul volontariato abbia impedito a terzi di trasportare gas su reti ad alta pressione;

(Emendamento n. 11)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che il transito come misura isolata cela il rischio di un approfondimento delle disparità già esistenti nella Comunità; che è necessario perciò procedere gradualmente ed oculatamente e assicurare che le operazioni di vendita e trasporto tra società di Stati diversi della Comunità non falliscano perché le reti di uno Stato membro di transito non possono essere utilizzate.

(Emendamento n. 12)

Articolo 1

Gli Stati membri adottano provvedimenti necessari per far rispettare sul loro territorio l'obbligo relativo al transito del gas naturale tra le grandi reti ad alta pressione in conformità delle disposizioni della presente direttiva;

Gli Stati membri adottano provvedimenti necessari per garantire che il transito del gas naturale tra reti ad alta pressione in conformità delle disposizioni della presente direttiva sia reso possibile. Il Consiglio adotta, in cooperazione con il Parlamento europeo e sulla base di proposte che la Commissione presenterà entro il 1° gennaio 1993, direttive concernenti:

- 1) disposizioni supplementari relative ai dettagli del transito intracomunitario,**
- 2) l'armonizzazione delle disposizioni strutturali, fiscali e ambientali e in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 2, paragrafo 1

1. Ai fini della presente direttiva, per un transito di gas naturale tra grandi reti si intende ogni operazione di trasporto del gas naturale rispondente alle seguenti condizioni:

- a) il trasporto è effettuato sulla rete di gasdotti ad alta pressione situata sul territorio di uno Stato membro;
- b) il trasporto è effettuato tra imprese di gas degli Stati membri.

1. Ai fini della presente direttiva, per un transito di gas naturale tra grandi reti si intende ogni operazione di trasporto del gas naturale rispondente alla seguente condizione: il trasporto è effettuato a titolo di transito attraverso la rete di gasdotti ad alta pressione situata sul territorio di uno Stato membro. Per transito si intende il trasporto dal confine fra lo Stato A e lo Stato di transito fino ad un confine fra lo Stato B e lo Stato di transito (senza punti di vendita nel territorio dello Stato intermedio); almeno lo Stato A o lo Stato B devono essere Stati membri della CE.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Articolo 2, paragrafo 3

3. *Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva le grandi reti di trasporto del gas naturale ad alta pressione e gli enti di esse responsabili, il cui elenco figura in allegato. Tale elenco sarà rivisto ogni volta che sarà necessario mediante decisione della Commissione.*

3. **Sono autorizzati e impegnati a eseguire il transito gli enti figuranti nell'elenco allegato. Tale elenco può essere modificato con decisione della Commissione su proposta degli Stati membri e, nel caso dell'inclusione nell'elenco di un nuovo ente, questo deve essere in grado di assumere le obbligazioni di transito sulla rete ad alta pressione da esso gestita.**

(Emendamento n. 15)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

— ogni domanda di transito è comunicata entro il termine di *8 giorni* dall'ente (dagli enti) richiedente(i) alla Commissione e alle autorità nazionali competenti.

— ogni domanda di transito è comunicata entro il termine di **un mese** dall'ente (dagli enti) richiedente(i) alla Commissione e alle autorità nazionali competenti.

(Emendamento n. 16)

Articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino

— le condizioni di transito devono essere eque per tutte le parti interessate e non devono contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate; in particolare nella remunerazione del transito si deve tener conto delle responsabilità assunte dall'ente incaricato del trasporto per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e le condizioni contrattuali della qualità;

— le condizioni di transito devono essere eque per tutte le parti interessate e non devono contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate; in particolare nella remunerazione del transito si deve tener conto delle responsabilità assunte dall'ente incaricato del trasporto per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e le condizioni contrattuali della qualità, **nonché dei potenziali vantaggi offerti al paese attraverso il quale transita il gas;**

(Emendamento n. 17)

Articolo 3, paragrafo 2, sesto trattino (nuovo)

— **il transito deve rispettare i contratti esistenti degli enti responsabili sotto tutti gli aspetti e non può mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento di cui l'impresa del gas è responsabile.**

(Emendamento n. 18)

Articolo 5

Salve le competenze della Commissione, il Consiglio adotta entro il 1° gennaio 1993 le disposizioni complementari che disciplinano le modalità del transito intracomunitario.

soppresso

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

Nello spirito della presente direttiva, occorre abrogare la direttiva del Consiglio 75/404/CEE del 13 febbraio 1975 concernente la limitazione dell'utilizzazione del gas naturale nelle centrali elettriche.

(Emendamento n. 20)

Articolo 6, primo comma

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva *entro il 1° luglio 1990*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione e **comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali che adottano nel settore contemplato dalla direttiva.**

— doc. A3-161/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 334 def.)⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE, (doc. C3-151/89 — SYN 206),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A3-161/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede alla Commissione di modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti del Parlamento nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE;

⁽¹⁾ G.U. n. C 247 del 28.9.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

5. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore ** I

— Proposta di direttiva (COM(88) 816 def. — SYN 183)

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente la protezione giuridica dei programmi di elaboratori elettronici

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo I, paragrafi 1 e 2

1. Gli Stati *membri* tutelano i programmi per elaboratore *riconoscendo diritti esclusivi in conformità delle disposizioni della presente direttiva.*

2. *I diritti esclusivi sono riconosciuti in base alle disposizioni delle leggi sul diritto d'autore. I programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie.*

1. Gli Stati tutelano i programmi per elaboratore, **compreso il materiale necessario per la loro elaborazione, come opere letterarie, conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche.**

(Emendamento n. 2)

Articolo I, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per programma per elaboratore una sequenza di istruzioni destinate a essere utilizzate, direttamente o indirettamente, in un sistema informatico per realizzare una funzione o ottenere un risultato determinato, a prescindere dalla sua forma di espressione.

Il materiale per l'elaborazione di tali programmi, nonché la documentazione tecnica e i manuali di istruzioni concernenti un programma per elaboratore usufruiscono della stessa tutela del programma.

Nel termine «programmi per elaboratore» sono anche compresi i programmi creati mediante l'utilizzazione di un altro programma.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 91 del 12.4.1989, pag.13.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, paragrafo 3

3. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica ai programmi per elaboratore qualunque ne sia la forma di espressione, *ma non si estende a idee, principi, logica, algoritmi o linguaggi di programmazione su cui è basato il programma. Qualora la configurazione delle interfacce costituisca un complesso di idee e principi su cui è basato il programma, tali idee e principi non sono materia tutelabile dal diritto di autore.*

3. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica ai programmi per elaboratore qualunque ne sia la forma di espressione. **Le idee e i principi su cui si basa un qualsiasi elemento di un programma, ivi comprese le sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore ai termini della presente direttiva.**

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 4

4. a) *Sono tutelati soltanto i programmi per elaboratore che soddisfano, in relazione al criterio dell'originalità, le medesime condizioni che si applicano alle altre opere letterarie.*
- b) *I programmi realizzati mediante elaboratore sono tutelati se ed in quanto soddisfano le condizioni di cui alla lettera a).*

4. **Un programma per elaboratore è protetto se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 2, paragrafo 1

1. *Salvo il disposto dei paragrafi seguenti, autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che hanno creato il programma.*

1. **L'autore di un programma per elaboratore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica che ha creato il programma. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, la persona fisica o giuridica considerata creatrice dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è ritenuta l'autore.**

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, paragrafo 2

2. *Rispetto ai programmi per elaboratore creati da un gruppo di persone fisiche, i diritti esclusivi sono esercitati in comune, salvo patto contrario.*

2. **Rispetto ai programmi per elaboratore creati da un gruppo di persone fisiche, i diritti derivanti dalla protezione prevista dall'articolo 1 sono esercitati congiuntamente, salvo patto contrario.**

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, paragrafo 4

4. *Qualora i programmi siano creati nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è legittimato, salvo patto contrario, a esercitare tutti i diritti in relazione al programma.*

4. **Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartitegli dal suo datore di lavoro, il datore di lavoro è legittimato a esercitare tutti i diritti economici sul programma, salvo disposizioni contrattuali contrarie.**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, paragrafo 5

5. *Per quanto riguarda i programmi realizzati con l'ausilio di un programma per elaboratore, la persona fisica o giuridica che determina la realizzazione dei programmi susseguenti è legittimata, salvo patto contrario, ad esercitare tutti i diritti in relazione ai programmi.*

5. **soppresso**

(Emendamento n. 8)

Articolo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i *diritti esclusivi di cui* all'articolo 1, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione *in tutto o in parte*, di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo ed in qualsivoglia forma. *Nella misura in cui implicino in tutto o in parte la riproduzione del programma*, il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o memorizzazione del programma per elaboratore *sono considerati atti soggetti a limitazioni*;

b) *l'adattamento del programma per elaboratore*;

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, **la tutela prevista dall'articolo 1 comprende il diritto di effettuare o autorizzare:**

a) la riproduzione **totale o parziale** di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo e in qualsivoglia forma e **indipendentemente dal fine a cui verrà destinato**. **Se operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore necessiteranno di riproduzione permanente o temporanea, tali operazioni di riproduzione devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto.**

b) **La traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma e la riproduzione del programma che ne risulti.**

(Emendamenti nn. 33 e 9)

Articolo 5

1. *Qualora i programmi per elaboratore siano stati venduti o messi a disposizione del pubblico con modalità diverse da un accordo di licenza scritto, sottoscritto da entrambe le parti, non è necessaria l'autorizzazione del titolare del diritto per gli atti enumerati nell'articolo 4, lettere a) e b), sempre che si tratti di atti necessari all'uso del programma. La riproduzione e l'adattamento del programma per scopi diversi dall'uso del medesimo sono subordinate all'autorizzazione del titolare dei diritti.*

2. *Qualora i programmi per elaboratore siano stati venduti o messi a disposizione del pubblico con modalità diverse da un accordo di licenza scritto, sottoscritto da entrambe le parti, i diritti esclusivi del titolare del diritto di autorizzare la locazione non possono essere esercitati per inibire l'uso del programma da parte del pubblico presso biblioteche pubbliche che non perseguono scopi di lucro.*

1. **In assenza di disposizioni contrattuali specifiche**, per gli atti enumerati all'articolo 4, lettere a) e b), **non è necessaria l'autorizzazione del titolare del diritto qualora si tratti di atti necessari all'uso del programma da parte del legittimo acquirente conformemente agli scopi previsti. La produzione di una copia di sostegno da parte del detentore del diritto di usare il programma non può essere vietata per contratto nella misura in cui ciò sia necessario per il suo uso.**

2. **Qualora una copia di un programma per elaboratore sia stata messa legalmente a disposizione del pubblico e in mancanza di disposizioni contrattuali contrarie, il diritto di autorizzare la locazione non può essere esercitato per impedire l'utilizzazione normale del programma presso biblioteche pubbliche che non perseguono scopi di lucro.**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, lettera a), il legittimo detentore di una copia di un programma può senza chiederne l'autorizzazione del titolare di diritto, osservare, studiare o sperimentare il programma stesso allo scopo di determinarne le idee, i principi e le altre caratteristiche su cui è basato, qualora non siano protette da diritti d'autore, al momento delle operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione.

(Emendamento di compromesso n. 35)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

Fatta salva qualsiasi disposizione contrattuale in senso contrario, i divieti previsti all'articolo 4, lettere a) e b), non possono essere invocati dall'autore per impedire la realizzazione di atti indispensabili per assicurare il mantenimento del programma e la creazione o il funzionamento di programmi interoperabili.

Tale facoltà può essere esercitata soltanto dal detentore della licenza o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per suo conto, dalla persona abilitata a tal fine e soltanto se sussistono le seguenti condizioni:

- a) le informazioni necessarie per realizzare l'interoperabilità con il programma d'origine non sono già state pubblicate o rese disponibili;
- b) la ricerca di informazioni è limitata alle parti del programma di origine necessarie per raggiungere tale obiettivo;
- c) le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi, salvo il minimo indispensabile per l'utilizzazione del secondo programma;
- d) le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per creare e commercializzare un programma per elaboratore che violerebbe i diritti d'autore del programma di origine.

Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione siano utilizzate in una maniera che pregiudichi ingiustificatamente gli interessi legittimi del titolare o si opponga all'utilizzazione normale del programma.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

Articolo 7

La tutela è riconosciuta per un periodo di cinquanta anni a decorrere *dalla data della creazione*.

La tutela è riconosciuta per un periodo di 50 anni a decorrere **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione o, qualora il programma non venga pubblicato, a quello della sua creazione.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 8

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di eventuali disposizioni *giuridiche* in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreti industriali nonché di diritto *comune in materia di contratti se ed in quanto tali disposizioni non siano in contrasto con i principi sanciti nella presente direttiva.*

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di **altre** eventuali disposizioni **legislative come quelle** in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale nonché di diritto contrattuale.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano *altresi alle opere create prima della data di cui all'articolo 9.*

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano **anche ai programmi creati prima del 1° gennaio 1993.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il *(data)* le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il **1° gennaio 1993**, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri *provvedono* a comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri **devono provvedere** a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2 bis. E' istituito presso la Commissione un Comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e dalle associazioni rappresentative degli autori e produttori di programmi per elaboratori, allo scopo di:

- a) fornire alla Commissione informazioni sugli studi e i problemi in merito all'applicazione della presente direttiva;
- b) formulare proposte in ordine ad eventuali modifiche necessarie per una realizzazione più efficace degli obiettivi della Comunità.

2 ter. La Commissione adotta tutte le iniziative necessarie per assicurare sul piano nazionale ed internazionale la realizzazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva.

2-quer. La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio ogni due anni una relazione sull'applicazione della direttiva a livello comunitario e nazionale.

Mercoledì 11 luglio 1990

— doc. A3-173/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva concernente la protezione giuridica dei programmi di elaboratori elettronici

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 816 — SYN 183) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del Trattato CEE (C3-56/89),
- vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-173/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare conseguentemente la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti del Parlamento nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 91 del 12.4.1989, pag. 13.

6. Numero standard per chiamate di emergenza ** I

— Proposta di decisione (COM(89) 452 def. — SYN 223)

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente l'introduzione in tutta Europa di un numero standard per chiamate di emergenza

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Terzo considerando

considerando che tali differenze creano problemi ai cittadini, *in particolare ai turisti e uomini d'affari*, che si trovano in situazioni di emergenza in altri Stati membri e vogliono contattare i servizi responsabili;

considerando che tali differenze creano problemi ai cittadini che si trovano in situazioni di emergenza in altri Stati membri e vogliono contattare i servizi responsabili;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 269 del 21.10.1989, pag. 8.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Nono considerando

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 febbraio 1989 relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, ha sottolineato l'opportunità di un numero unico complementare di chiamata per tutta la Comunità che consenta, in particolare, di rivolgersi, in caso di emergenza, ai servizi di soccorso nazionali competenti;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 febbraio 1989 relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, ha sottolineato l'opportunità di un numero unico complementare di chiamata per tutta la Comunità che consenta, in particolare, **ai cittadini** di rivolgersi, in caso di emergenza **o di catastrofe**, ai servizi di soccorso nazionali competenti;

(Emendamento n. 3)

Quindicesimo considerando

considerando che la maggior parte degli Stati membri potrebbe introdurre il numero 112 entro il 1992; che, tuttavia, per alcuni di essi ciò costituirebbe un onere in quanto essi dovrebbero realizzare cambiamenti non previsti o accelerare programmi già esistenti;

considerando che la maggior parte degli Stati membri potrebbe introdurre il numero 112 entro il 1992; che, tuttavia, per alcuni di essi ciò costituirebbe un onere in quanto essi dovrebbero realizzare cambiamenti non previsti e **investimenti considerevoli** o accelerare programmi già esistenti;

(Emendamento n. 4)

Diciassettesimo considerando

considerando che l'introduzione del numero 112 sarà possibile entro il 1995 anche *nei pochi* Stati membri dove esistono dei problemi;

considerando che l'introduzione del numero 112 sarà possibile entro il 1995 anche **in quegli** Stati membri dove esistono dei problemi;

(Emendamento n.5)

Diciottesimo considerando

considerando che, oltre alle implicazioni tecniche, operative e commerciali legate all'introduzione del numero scelto all'interno delle reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri devono prendere le necessarie disposizioni organizzative, meglio rispondenti alle organizzazioni nazionali dei sistemi di emergenza, per assicurare che le chiamate a questo numero siano gestite correttamente; che il numero standard europeo per chiamate di emergenza dovrebbe pertanto essere usato, ove opportuno, parallelamente agli altri sistemi nazionali esistenti;

considerando che, oltre alle implicazioni tecniche, **economiche**, operative e commerciali legate all'introduzione del numero scelto all'interno delle reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri devono prendere le necessarie disposizioni organizzative, meglio rispondenti alle organizzazioni nazionali dei sistemi di emergenza, per assicurare che le chiamate a questo numero siano gestite correttamente; che il numero standard europeo per chiamate di emergenza dovrebbe pertanto essere usato, ove opportuno, parallelamente agli altri sistemi nazionali esistenti;

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Articolo 3, primo comma

Se in uno Stato membro, per particolari difficoltà tecniche od organizzative, risultasse impossibile introdurre il numero standard europeo per chiamate di emergenza entro la data di cui all'articolo 2, lo Stato membro ne informa la Commissione.

Se in uno Stato membro, per particolari difficoltà tecniche, **economiche** od organizzative, risulta impossibile introdurre il numero standard europeo per chiamate di emergenza entro la data di cui all'articolo 2, lo Stato membro ne informa la Commissione.

(Emendamento n. 7)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Al fine di alleviare gli sforzi economici, di entità estremamente diversa, che alcuni Stati membri dovranno effettuare per introdurre il numero europeo standard per le chiamate di emergenza dovrà essere stabilita una compensazione economica che garantisca una prestazione soddisfacente di tale servizio.

(Emendamento n. 8)

Articolo 5

Gli Stati membri intervengono per aumentare le capacità linguistiche degli operatori addetti al numero standard europeo di emergenza, al fine di ottimizzarne l'uso. Essi assicurano pertanto l'attuazione progressiva di disposizioni tecniche e organizzative quali l'identificazione automatica della linea del posto di chiamata, nonché la possibilità di trasferimento automatico ad un operatore internazionale in caso di difficoltà linguistiche.

Gli Stati membri intervengono per aumentare le capacità linguistiche degli operatori addetti al numero standard europeo di emergenza, al fine di ottimizzarne l'uso. Essi assicurano pertanto, **nell'ambito delle possibilità tecnologiche delle reti**, l'attuazione progressiva di disposizioni tecniche e organizzative quali l'identificazione automatica della linea del posto di chiamata, nonché la possibilità di trasferimento automatico ad un operatore internazionale in caso di difficoltà linguistiche.

— doc. A3-119/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione sull'introduzione in tutta Europa di un numero standard per chiamate di emergenza

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 452 — SYN 223) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C3-177/89),

(1) G.U. n. C 269 del 21.10.1989, pag. 8.

Mercoledì 11 luglio 1990

- giudicando pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A3-119/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

7. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre ** II

— doc. A3-115/90

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-120/90 — SYN 193),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi (entro dodici mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il **1° gennaio 1991**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Mercoledì 11 luglio 1990

8. Modifica degli articoli 56, 58 ed 64 del regolamento del Parlamento

TESTO DEL REGOLAMENTO

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamenti nn. 4 e 1)

*Articolo 56**Titolo immutato**Paragrafi 1-3 immutati**Interpretazione: primo e secondo comma immutati*

Il disposto dell'articolo 64, paragrafo 5, si applica per analogia.

soppresso

4. Qualora siano state presentate due o più proposte di risoluzione, le commissioni, i gruppi o i deputati proponenti possono concordare tra di loro una proposta di risoluzione comune. Previo accordo formale degli autori, altre commissioni ovvero altri gruppi politici o singoli deputati possono altresì sottoscrivere tale proposta di risoluzione comune prima della scadenza del termine per la presentazione di proposte di risoluzione comuni fissato nell'ordine del giorno.

Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, ovvero altri gruppi politici o deputati.

L'approvazione di una risoluzione a chiusura di una discussione preclude la votazione su altre risoluzioni volte a concludere la discussione sullo stesso argomento, salvo parere diverso, espresso in via eccezionale, dal Presidente. La decisione del Presidente è inoppugnabile.

(Emendamento n. 2)

*Articolo 58**Titolo immutato**Paragrafi 1-4 immutati*

5. Per concludere la discussione sull'interrogazione presentata in conformità delle disposizioni del presente articolo, una commissione, un gruppo politico o almeno 23 deputati possono presentare al presidente una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita.

5. L'Ufficio di presidenza ampliato può invitare gli autori delle interrogazioni a rivedere il testo.

Appena distribuita la proposta di risoluzione, il Parlamento si pronuncia innanzitutto sulla richiesta di votazione sollecita, dopo aver eventualmente sentito uno degli autori della proposta.

Qualora venga decisa la procedura di votazione sollecita, la proposta di risoluzione viene posta in votazione nel turno di votazioni della seduta successiva, senza deferimento in commissione. Sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PRECEDENTE

Il paragrafo 5 non si applica alle interrogazioni orali con discussione inserite in una discussione conformemente al paragrafo 1, quarto comma.

La votazione sulla richiesta di votazione sollecita per una proposta di risoluzione presentata per concludere la discussione su un'interrogazione orale ha luogo non appena la proposta di risoluzione è stata distribuita (paragrafo 5, secondo comma), se possibile al termine della discussione. La votazione sulla proposta di risoluzione stessa ha luogo nella seduta successiva, in un momento stabilito dal Presidente;

Il disposto dell'articolo 64, paragrafo 5, si applica per analogia.

6. L'Ufficio di presidenza ampliato può invitare gli autori delle interrogazioni a rivedere il testo.

7. Su richiesta dell'autore di un'interrogazione orale con discussione e previo accordo degli altri interroganti, l'interrogazione può essere ritirata, ma può essere immediatamente fatta propria da qualsiasi altro membro alle condizioni previste al paragrafo 1, previo accordo del Parlamento che decide con votazione senza discussione.

NUOVO TESTO

6. Su richiesta dell'autore di un'interrogazione orale con discussione e previo accordo degli altri interroganti, l'interrogazione può essere ritirata, ma può essere immediatamente fatta propria da qualsiasi altro membro alle condizioni previste al paragrafo 1, previo accordo del Parlamento che decide con votazione senza discussione.

7. Per concludere la discussione sull'interrogazione presentata in conformità delle disposizioni del presente articolo, una commissione, un gruppo politico o almeno 23 deputati possono presentare al presidente una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita.

Appena distribuita la proposta di risoluzione, il Parlamento si pronuncia innanzitutto sulla richiesta di votazione sollecita, dopo aver eventualmente sentito uno degli autori della proposta.

Qualora venga decisa la procedura di votazione sollecita, la proposta di risoluzione viene posta in votazione nel turno di votazioni della seduta successiva, senza deferimento in commissione. Sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto.

Qualora siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'art. 56, paragrafo 4.

Il paragrafo 7 non si applica alle interrogazioni orali con discussione inserite in una discussione conformemente al paragrafo 1, quarto comma.

La votazione sulla richiesta di votazione sollecita per una proposta di risoluzione presentata per concludere la discussione su un'interrogazione orale ha luogo non appena la proposta di risoluzione è stata distribuita (paragrafo 7, secondo comma), se possibile al termine della discussione.

La votazione sulla proposta di risoluzione stessa ha luogo nella seduta successiva, in un momento stabilito dal Presidente;

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento n. 3)

Articolo 64

Titolo immutato
Paragrafi 1-4 immutati

5. Qualora su un medesimo problema di attualità, urgente e di notevole rilevanza siano state presentate due o più proposte di risoluzione, i gruppi o i deputati proponenti possono concordare tra di loro una proposta di risoluzione comune.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'art. 56, par. 4.

Tale proposta sostituisce le proposte precedenti da essi sottoscritte, ma non quelle presentate da altri deputati o gruppi.

soppresso

Le proposte di risoluzione su argomenti di attualità, urgenti e di notevole rilevanza sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione. Le proposte comuni presentate da più gruppi o deputati proponenti prendono il posto della prima delle proposte di risoluzione da esse sostituita.

soppresso

Salvo diverso parere del Presidente, l'approvazione di una risoluzione preclude la votazione sulle altre proposte di risoluzione vertenti sullo stesso argomento.

soppresso

Paragrafo 6 immutato

Interpretazione: prima parte immutata

Una proposta di risoluzione comune presentata ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, tende a sostituire un certo numero di proposte di risoluzione presentate in precedenza e va considerata come un testo di compromesso. E' ammissibile che il nuovo testo congiunto venga sottoscritto anche da altri gruppi politici o singoli deputati che in precedenza non avevano aderito alle proposte di risoluzione sostituite dalla proposta di risoluzione comune.

soppresso

Tenuto conto delle scadenze procedurali fissate dall'articolo 64, la proposta di risoluzione comune offre sufficienti garanzie di partecipazione a tutti gli interessati, anche in assenza della possibilità di presentare emendamenti a un testo che costituisce già di per sé un rifacimento di testi precedenti.

soppresso

Le proposte di risoluzione presentate in virtù dell'articolo 64 sono poste in votazione secondo l'ordine della loro presentazione. Questo criterio oggettivo esclude che i gruppi politici o i deputati proponenti di una proposta di risoluzione subiscano pregiudizio rilevante qualora sia presentata una proposta di risoluzione comune alla quale non è possibile presentare emendamenti.

soppresso

Interpretazione: ultimo comma immutato

Mercoledì 11 luglio 1990

— doc. A3-179/90

DECISIONE

sulla modifica degli artt. 56, 58 e 64 del Regolamento concernenti la procedura relativa ai casi in cui sono poste in votazione due o più proposte di risoluzione sul medesimo argomento

Il Parlamento europeo,

- considerando i problemi emersi nell'ambito delle procedure a norma degli artt. 56, par. 3, 58, par. 5, e 64, par. 5, del suo regolamento allorché sono state poste in votazione due o più proposte di risoluzione sul medesimo argomento,
 - nell'intento di stabilire modalità uniformi per le suddette tre procedure di carattere affine, indicando nel contempo criteri decisionali univoci,
 - allo scopo di garantire in tal modo che le risoluzioni da esso approvate su un determinato argomento nell'ambito di queste procedure non costituiscano delle ripetizioni sul piano del contenuto, né siano incompatibili tra loro,
 - nell'intento di pronunciarsi su un determinato argomento, ove possibile, con una sola risoluzione,
 - vista la proposta di modifica dell'art. 58 del suo regolamento (doc. B3-178/89),
 - sulla base degli artt. 131 e 132 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A3-09/90),
 - vista la seconda relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A3-179/90),
1. decide di recepire nel suo regolamento le modifiche proposte;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

9. Esame delle proposte relative all'unificazione tedesca

— doc. B3-1423/90

RISOLUZIONE

sulle procedure parlamentari applicabili nel quadro dell'esame delle proposte relative all'unificazione tedesca

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 36, 44, 47, 109 e 112 del proprio regolamento,
- vista la propria decisione del 15 febbraio 1990 di istituire una commissione temporanea incaricata di esaminare «l'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea»⁽¹⁾,

(1) G.U. n. C 68 del 19.3.90 pag. 144.

Mercoledì 11 luglio 1990

- A. sottolineando l'importanza storica dell'unificazione della Germania nel processo di costruzione europea,
- B. constatando il carattere urgente delle misure comunitarie che devono accompagnare il processo di unificazione,
- C. rilevando la necessità di un approccio flessibile del Parlamento per quanto concerne l'adozione di procedure particolarmente rapide per tener conto di tale situazione eccezionale,
- D. prendendo atto dell'impegno assunto dalla Commissione di presentargli entro il 12 settembre 1990 le relative proposte,
- E. sottolineando che questa situazione eccezionale esige un accordo tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento sulla procedura da seguire, sulla scelta delle basi giuridiche e sul rispetto del calendario previsto,
- F. ritenendo indispensabile garantire il massimo coordinamento possibile dei lavori parlamentari nonché la coerenza della sua partecipazione, in tempo utile, alla procedura in corso,
 - 1. incarica la sua commissione temporanea, istituita dalla suddetta decisione del 15 febbraio 1990, di esaminare in quanto commissione competente per il merito le proposte trasmesse dal Consiglio e dalla Commissione e di riferirgli in prima lettura durante le sedute di ottobre 1990 e in seconda lettura durante le sedute di novembre 1990; chiede inoltre che, nell'elaborare le sue relazioni, la commissione temporanea tenga conto dei pareri delle commissioni permanenti qualora vengano espressi in tempo utile;
 - 2. invita la commissione temporanea ad associare strettamente ai propri lavori i presidenti e i relatori delle commissioni permanenti più direttamente interessate e a integrare nel quadro di un coordinamento generale, rispettandone il contenuto, le loro posizioni a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, del proprio regolamento;
 - 3. conferma che, nel caso delle altre commissioni interessate, continua a essere applicabile la procedura di consultazione per parere di cui all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento;
 - 4. decide, tenuto conto del calendario previsto e dell'importanza dei lavori, di attribuire loro carattere prioritario;
 - 5. incarica il suo Presidente di definire con il Consiglio e la Commissione gli accordi necessari che rappresentano la condizione essenziale per l'attuazione di tale procedura.

10. Unione europea

a) doc. A3-165/90

RISOLUZIONE

sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un progetto di costituzione per l'Unione europea

Il Parlamento europeo,

— visto il suo progetto di trattato del 14 febbraio 1984,

Mercoledì 11 luglio 1990

- viste le sue risoluzioni
 - del 18 novembre 1988 sulla politica regionale della Comunità e il ruolo delle regioni ⁽¹⁾,
 - del 23 novembre 1989 sulla Conferenza intergovernativa ⁽²⁾, in particolare il paragrafo 11,
 - del 14 febbraio 1990 sul programma legislativo della Commissione ⁽³⁾,
 - del 14 marzo 1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - del 16 maggio 1990 sull'Unione economica e monetaria ⁽⁵⁾,
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Luster e altri sull'elaborazione di una costituzione europea (doc. B3-15/89),
 - visto l'Atto unico, in particolare il primo punto del preambolo,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 1989 sulla strategia del Parlamento in vista della creazione dell'Unione europea ⁽⁶⁾,
 - visti i risultati del referendum tenutosi in Italia in occasione delle elezioni europee, con cui gli italiani hanno votato a vastissima maggioranza a favore della preparazione da parte del Parlamento europeo di un progetto di Unione europea,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino,
 - vista la relazione della sua commissione istituzionale e visto il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (doc. A3-165/90),
- A. considerando che l'obiettivo della creazione di un'Unione europea su base federale è stato fissato dai padri fondatori sin dall'inizio della costruzione comunitaria, che tale obiettivo è stato successivamente confermato a varie riprese e che la trasformazione della Comunità in effettiva Unione europea è più che mai indispensabile per sviluppare azioni comuni più incisive e più radicate nel consenso popolare di quelle finora attuate,
- B. considerando la costituzione dell'Unione europea indilazionabile per realizzare un'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri, come indicato dai Trattati comunitari, uno sviluppo armonioso delle loro economie e delle loro società, lo sviluppo e l'attuazione pratica di una profonda solidarietà tra di essi e il pieno svolgimento delle loro potenzialità scientifiche e di quelle culturali, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze nazionali e regionali che costituiscono la ricchezza culturale dell'Europa,
- C. considerando che le strutture istituzionali della Comunità si manifestano inadeguate di fronte all'estendersi e all'approfondirsi della costruzione comunitaria, soprattutto in relazione all'attuazione in corso dell'Unione economica e monetaria,
- D. considerando la creazione dell'Unione europea condizione necessaria perché l'insieme degli Stati membri eserciti efficacemente le responsabilità che ha sulla scena internazionale, esprima e rappresenti efficacemente l'identità, i valori e gli interessi dei suoi popoli, garantisca la pace e la sicurezza e contribuisca adeguatamente allo sviluppo delle aree meno favorite e alla tutela dell'ambiente,

⁽¹⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 289.

⁽²⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 111.

⁽³⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pagg. 70 e 74.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

⁽⁵⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

⁽⁶⁾ G.U. n. C 69 del 20.3.1989, pag. 145.

Mercoledì 11 luglio 1990

- E. considerando che i recenti avvenimenti nell'Europa centrale e orientale, l'unificazione tedesca in atto e l'esigenza di ridisegnare un nuovo assetto europeo, nel quale l'Unione deve essere un fattore di stabilità, di pace, di collaborazione e di sviluppo della democrazia, accrescono le responsabilità internazionali della Comunità dei dodici e richiedono pertanto un sostanziale rafforzamento del suo assetto istituzionale,
- F. considerando le caratteristiche proprie di un'Unione politica su base federale, fondata sui principi del rispetto dei diritti fondamentali, della democrazia e dell'efficacia delle sue azioni,
- G. considerando che l'Unione politica, per essere tale, dovrà necessariamente includere fra le sue competenze non soltanto quelle che le derivano dai trattati esistenti («acquis communautaire»), ivi comprese quelle derivanti dall'istituzione dell'Unione economica monetaria e quelle relative ai settori sociali e dell'ambiente, attribuite o sviluppate dall'Atto Unico, ma anche quelle più essenzialmente politiche, necessarie per esercitare le responsabilità indicate nei considerando precedenti, quali, in particolare, quelle relative alla politica estera e a quella di sicurezza, e per rispettare il principio della solidarietà e l'inviolabilità delle frontiere esterne della Comunità,
- H. considerando che la determinazione delle competenze future dell'Unione dovrà ispirarsi al principio delle competenze di attribuzione nonché a quello di sussidiarietà, in base al quale essa dovrà svolgere i compiti che, per le loro dimensioni o per i loro effetti o per l'efficacia della loro attuazione, possono essere svolti meglio dalle istituzioni dell'Unione piuttosto che dai singoli Stati,
- I. sottolineando l'esigenza che eventuali modifiche ai trattati decise dalla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica siano coerenti con la finalità di un'Unione europea di tipo federale e ribadendo, in questo spirito, la sua convinzione che sia necessario e urgente che i governi degli Stati si impegnino a definire, nell'ambito della Conferenza intergovernativa, la trasformazione della Comunità in un'effettiva Unione europea, sulla base del progetto di costituzione elaborato dal Parlamento europeo,
- J. considerando che nelle attuali circostanze politiche e di fronte all'urgenza di definire e realizzare una vera Unione politica appare sempre più evidente che il Parlamento, espressione della volontà popolare, in base a un mandato che ancora una volta esso rivendica, si trova in una posizione privilegiata per individuarne gli obiettivi e le istituzioni, interpretando le aspirazioni in tal senso che sempre di più emergono dalla volontà del popolo, attraverso un progetto di costituzione da sottoporre alla ratifica dei Parlamenti degli Stati membri;
- K. considerando che un tale progetto di costituzione si dovrebbe basare sul suo progetto di trattato approvato dal Parlamento il 14 febbraio 1984, aggiornato tenendo conto dell'esperienza dell'Atto unico europeo;
- I. decide di elaborare un progetto di costituzione dell'Unione europea sulla base degli elementi essenziali del suddetto progetto di trattato e dei seguenti orientamenti:

L'Unione

1. L'Unione europea corrisponde all'aspirazione dei popoli democratici dell'Europa a rendere sempre più stretti i legami fin qui conseguiti per creare un'Europa unita dalla consapevolezza di una comunanza di destini, dalla volontà di affermare l'identità europea, in grado di assumere le responsabilità che le derivano dal suo potenziale economico, dal suo ruolo politico, tanto più di fronte ai profondi mutamenti che stanno trasformando il continente europeo ed esigono un assetto nuovo fondato sui principi della libertà, della democrazia e della cooperazione; l'Unione ha il suo fondamento in un ordinamento costituzionale ispirato ai principi della democrazia e garante del necessario equilibrio fra gli Stati membri e l'Unione; tale ordinamento dovrà essere articolato intorno agli elementi essenziali seguenti:

Mercoledì 11 luglio 1990

- la determinazione e il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
- la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'Unione, in un quadro federale;
- il carattere democratico dell'Unione, che emana dai suoi cittadini e si basa su una struttura istituzionale democratica e caratterizzata da procedure decisionali adeguate ed efficaci;
- il rispetto del principio della preminenza del diritto;
- una ripartizione delle competenze fondata, anzitutto al momento della loro attribuzione ovvero — in particolare per le competenze concorrenti — al momento del loro esercizio, sul principio di sussidiarietà;
- la prevalenza del diritto dell'Unione sui diritti degli Stati.

2. l'Unione ha lo scopo di:

- realizzare uno sviluppo armonico della società basato in particolare sulla ricerca della piena occupazione, l'eliminazione progressiva degli squilibri esistenti fra le regioni, la protezione dell'ambiente, il progresso scientifico e culturale dei suoi popoli;
- assicurare il progresso economico dei suoi popoli nel quadro di uno spazio economico senza frontiere, senza diversità di trattamento dei cittadini e delle imprese degli Stati membri, rafforzando la capacità degli Stati, dei cittadini e delle imprese ad adeguare in modo solidale le loro strutture e attività alle trasformazioni economiche;
- promuovere nelle relazioni internazionali la pace, la cooperazione, la distensione, il disarmo, la sicurezza reciproca e la libera circolazione delle persone e delle idee nonché il miglioramento delle relazioni commerciali e monetarie internazionali;
- contribuire allo sviluppo armonioso e giusto di tutti i popoli del mondo per consentire loro di uscire dal sottosviluppo e dalla fame ed esercitare pienamente i propri diritti politici, economici e sociali;

A. Legittimità democratica

3. la costituzione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali in essa contenuti, di quelli previsti dai Trattati comunitari o rilevati dalla Corte di giustizia, contenuti nella dichiarazione approvata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 ⁽¹⁾, nonché di quelli contenuti negli accordi internazionali cui l'Unione ha aderito; i cittadini e i cittadini extracomunitari legalmente residenti hanno nei confronti dell'Unione gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione medesima;

4. gli Stati membri hanno nei confronti dell'Unione i diritti e gli obblighi precisati nella costituzione, nei Trattati istitutivi delle Comunità e nell'ordinamento dell'Unione medesima;

5. la legittimità dell'Unione si basa su istituzioni che scaturiscono, direttamente, o indirettamente, dal voto dei cittadini, in particolare da un potere legislativo e di bilancio composto dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

6. il Parlamento rappresenta l'insieme dei cittadini dell'Unione, dai quali è eletto a suffragio universale, uguale, segreto e libero, secondo una procedura elettorale uniforme;

7. il Consiglio rappresenta gli Stati membri, ferma restando la ponderazione dei voti;

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 51.

Mercoledì 11 luglio 1990

8. il potere legislativo, di bilancio e di autorizzazione alla ratifica dei trattati sono attribuiti al Parlamento europeo e al Consiglio; essi li esercitano secondo procedure di codecisione che implicano:

- il consenso di entrambi determinato dalle maggioranze previste dalla costituzione (secondo che si tratti di leggi ordinarie, di leggi per le quali una maggioranza particolare è prevista, della legge di bilancio o di quella di autorizzazione alla ratifica dei Trattati);
- in caso non vi sia accordo, una procedura di concertazione;
- in casi da determinare, l'ultima parola del Parlamento;

9. il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo; i membri della Commissione saranno nominati dal Presidente della stessa; la Commissione così formata si presenterà al Parlamento per il voto di fiducia;

10. il Consiglio terrà le riunioni a carattere legislativo in seduta pubblica;

11. il Parlamento dovrà intervenire, con la procedura del parere conforme, nella nomina degli organi giurisdizionali e di controllo, nonché di quelli che gestiscono i poteri dell'Unione in materia monetaria;

12. la Corte di giustizia, rafforzando la sua funzione di Corte suprema dell'Unione, avrà competenze maggiori per quanto riguarda il controllo di legittimità, in materia di diritti fondamentali, di rapporti fra le istituzioni e di rapporti con gli Stati membri e fra di essi; essa giudicherà, come previsto nei Trattati attuali, delle delimitazioni di competenza fra gli Stati membri e l'Unione definite dalla costituzione, tenendo conto del principio di sussidiarietà; adeguate sanzioni dovranno essere previste contro gli Stati che non applichino la legislazione comunitaria o non eseguano tempestivamente le sue sentenze;

13. dovranno essere rafforzati le relazioni e il dialogo fra il Parlamento europeo e i Parlamenti degli Stati membri, al fine di garantire un più efficace controllo ai vari livelli;

14. adeguata rilevanza dovrà essere riservata al ruolo delle regioni sia nel momento della formulazione delle leggi dell'Unione sia nel momento dell'esecuzione di dette leggi, attraverso l'attribuzione di poteri consultivi al Comitato delle collettività locali e regionali e nel rispetto delle strutture costituzionali di ciascuno Stato.

B. Efficacia delle istituzioni

15. Il Consiglio europeo ha compiti di indirizzo e di stimolo dell'azione dell'Unione europea;

16. le decisioni del Parlamento sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dalla costituzione e in particolare nel caso di modifiche alla costituzione, comprese le adesioni di nuovi Stati membri; primo esercizio di competenze concorrenti; elezione del Presidente della Commissione o voto di sfiducia; parere conforme sulle nomine negli organi giurisdizionali e di controllo in quelli della Banca centrale: in tali casi si impone la maggioranza assoluta dei membri;

17. le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono; sono sempre prese a maggioranza qualificata, secondo le disposizioni della costituzione, allorché il Consiglio esercita le sue responsabilità in materia di politica estera e di sicurezza, di approvazione delle leggi, di bilancio e di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali;

18. la Commissione è organo di governo dell'Unione; essa ha inoltre il potere di iniziativa in materia di leggi e di bilancio già fissato dai Trattati comunitari; il Parlamento e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare un progetto di legge; in caso di rifiuto della Commissione, essi possono presentare un progetto di legge conforme alla loro richiesta originaria;

Mercoledì 11 luglio 1990

19. la Commissione attua le leggi e le decisioni in materia di politica internazionale di sua competenza, esegue il bilancio e i Trattati internazionali dell'Unione, sotto il controllo politico del Parlamento e del Consiglio; la Commissione emana i regolamenti nel quadro di una legge generale dell'Unione;
20. la Commissione decentra, nella misura del possibile, i propri compiti alle amministrazioni nazionali, regionali e locali, ma ne resta responsabile e può, qualora necessario, avocarne a sé l'esercizio;
21. la Commissione dispone di un potere di controllo generale sul rispetto della costituzione, secondo modalità simili a quelle previste nei Trattati comunitari;
22. la Banca centrale dell'Unione dovrà godere della necessaria autonomia costituzionale, nel rispetto del ruolo delle istituzioni politiche in materia di politica economica;

C. Competenze dell'Unione

23. l'Unione dispone di tutte le competenze previste nella costituzione o esercitate in virtù di essa, secondo i principi enunciati nel progetto di trattato di Unione europea del 14 febbraio 1984;
24. l'Unione svolge una politica estera, di sicurezza e di difesa comuni in tutti i settori in cui gli Stati membri condividono interessi di importanza fondamentale; essa ne definisce gli obiettivi e li attua a livello dell'Unione, quando ciò sia necessario, per rispondere efficacemente alle esigenze della situazione internazionale e assicurare l'unità e la coerenza dell'azione dell'Unione sulla scena internazionale;
25. il Consiglio, con la partecipazione della Commissione, definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza e il Parlamento li approva; le Istituzioni dell'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, li attuano;
26. gli orientamenti in materia di politica estera e di sicurezza impegnano l'Unione e gli Stati membri;
27. l'Unione dispone di una competenza in materia di sicurezza interna; essa la esercita secondo il principio di sussidiarietà;
28. per l'attribuzione all'Unione di nuove competenze, diverse dalle competenze concorrenti o potenziali, si applica una procedura di revisione costituzionale;
29. l'Unione determina, nel corso della procedura di bilancio, le proprie entrate finanziarie; esse sono costituite da parti delle imposte esistenti a livello nazionale o da tasse appropriate decise a livello dell'Unione, nei limiti fissati dalla programmazione finanziaria pluriennale e rispettando il principio di non aumentare il carico fiscale globale sui cittadini dell'Unione;
30. l'Unione assicura, nei settori di sua competenza, la coerenza fra le proprie politiche e le politiche degli Stati membri, specialmente in materia economica, sociale, monetaria, di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di politica dell'ambiente;

D. Entrata in vigore e modifica della costituzione

31. le modifiche alla costituzione, ivi comprese le nuove adesioni all'Unione, dovranno essere oggetto di una procedura che implichi l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio e la ratifica dei Parlamenti degli Stati membri; la costituzione determina i casi di modifica costituzionale che possono essere decisi sulla base di una procedura semplificata;
32. il Parlamento europeo proporrà le procedure attraverso le quali il progetto di costituzione, redatto sulla base del mandato affidatogli, si traduca in costituzione europea, attraverso le decisioni delle istituzioni europee e dei competenti organi degli Stati membri;

Mercoledì 11 luglio 1990

33. se non tutti gli Stati membri fossero pronti ad accettare una tale costituzione, si dovranno prevedere procedure che ne assicurino comunque l'entrata in vigore fra gli Stati membri che l'avranno accettata, salvaguardando in ogni caso gli stretti legami fra tutti gli Stati membri;

*
* *
*

- II. incarica la sua commissione per gli affari istituzionali di elaborare un progetto di costituzione che sia conforme a tali linee direttrici e tenga conto dei risultati delle conferenze intergovernative;
- III. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e governi degli Stati membri.

b) doc. A3-166/90

RISOLUZIONE

sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 14 marzo 1990 sulla conferenza intergovernativa ⁽¹⁾,
 - vista la Carta comunitaria della regionalizzazione allegata alla sua risoluzione del 18 novembre 1988 ⁽²⁾,
 - visti la seconda relazione interlocutoria della sua commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (doc. A3-166/90),
- A. considerando che si sono registrati vari sviluppi significativi successivamente, e in parte quale reazione, all'approvazione della risoluzione del Parlamento, in particolare:
- il promemoria del governo belga del 20 marzo 1990, che appoggia molti dei punti chiave della risoluzione del Parlamento;
 - le tre risoluzioni approvate il 21 marzo 1990 dal parlamento italiano, che appoggiano esplicitamente la risoluzione del Parlamento europeo e accettano di ospitare con il Parlamento europeo le «assise» dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ottobre 1990;
 - la lettera inviata dal Presidente Mitterrand e dal Cancelliere Kohl al Presidente del Consiglio europeo in carica, nella quale si sollecita una seconda conferenza intergovernativa sull'unione politica allo scopo di «rafforzare la legittimità democratica dell'unione, rendere le sue istituzioni più efficienti, garantire l'unità e la coerenza dell'azione economica, monetaria e politica dell'unione e definire e attuare una politica comune degli affari esteri e della sicurezza»; questo messaggio fa seguito alla volontà, manifestata dal Presidente Mitterrand il 25 marzo 1990, di vedere realizzata l'unione politica dell'Europa entro il 31 dicembre 1992;
 - l'iniziativa del Presidente del governo spagnolo Felipe Gonzalez a favore dell'Europa dei cittadini;

⁽¹⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

⁽²⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 296.

Mercoledì 11 luglio 1990

- la dichiarazione della Confederazione europea dei sindacati sull'unione politica dell'Europa;
 - la riunione straordinaria del Consiglio europeo a Dublino il 28 e 29 aprile 1990, in occasione della quale il Consiglio europeo «ha confermato il proprio impegno in ordine all'unione politica» e ha incaricato i ministri degli esteri di elaborare «proposte da sottoporre a discussione in occasione del Consiglio europeo di giugno con riferimento a una decisione su una seconda conferenza intergovernativa da organizzare parallelamente a quella sull'UEM, in vista di una ratifica entro gli stessi tempi»;
 - i promemoria del governo ellenico, olandese e danese, numerosi aspetti dei quali appoggiano a loro volta molti dei punti chiave della suddetta risoluzione del Parlamento;
 - la discussione svoltasi in occasione della prima riunione della conferenza interistituzionale preparatoria svoltasi a Strasburgo il 17 maggio 1990,
 - la riunione informale dei ministri degli esteri degli Stati membri CE svoltasi a Parknasilla il 18 e 19 maggio 1990 nonché la riunione del Consiglio degli affari generali a Lussemburgo del 18 e 19 giugno 1990;
 - la riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1990 a Dublino, nel corso della quale è stato deciso di convocare le due conferenze intergovernative;
1. accoglie con favore l'ampliamento dell'ordine del giorno della prossima revisione dei Trattati in modo da comprendere più di un'Unione economica monetaria; sottolinea tuttavia le proprie vive preoccupazioni quanto ad alcune posizioni manifestatesi in seno al Consiglio che definiscono l'Unione politica come un mero rafforzamento della cooperazione a livello intergovernativo tra i governi degli Stati membri della Comunità;
 2. ricorda la sua preferenza per una conferenza intergovernativa unica, eventualmente con due gruppi di lavoro, ma accetta la proposta relativa a due conferenze intergovernative purché esse siano strettamente coordinate e mirino a un unico pacchetto coerente da sottoporre a ratifica;
 3. ritiene che l'espressione «unione politica» si riferisca alle stesse aspirazioni che si collocavano alla base del progetto di Trattato di Unione europea del febbraio 1984; ribadisce che gli elementi essenziali di tale unione politica debbono essere i seguenti:
 - unione economica e monetaria con una moneta unica e una banca centrale autonoma;
 - una politica estera comune, comprendente la considerazione congiunta delle questioni di pace, sicurezza e controllo degli armamenti;
 - un mercato unico completo, con politiche comuni in tutti i settori in cui l'integrazione economica e la reciproca interdipendenza degli Stati membri esigono un'azione comune, segnatamente per garantire la coesione economica e sociale e l'equilibrio ambientale;
 - elementi di cittadinanza comune e un quadro comune di protezione dei diritti fondamentali;
 - un sistema istituzionale sufficientemente efficiente per gestire queste competenze efficacemente e strutturato democraticamente, segnatamente attribuendo al Parlamento europeo un diritto di iniziativa e di codecisione con il Consiglio in materia di legislazione comunitaria, il diritto di ratificare tutte le decisioni costituzionali comportanti anche la ratifica degli Stati membri nonché il diritto di eleggere il Presidente della Commissione;

tali competenze saranno esercitate secondo un'applicazione del principio della sussidiarietà che consenta lo sviluppo dinamico dell'Unione;

Mercoledì 11 luglio 1990

4. ritiene che una riforma dei Trattati capace di realizzare tali obiettivi ravvicinerebbe la Comunità alla «Unione europea di tipo federale» raccomandata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 1990, e ritiene quindi che questi cambiamenti dovrebbero consolidarsi in una «costituzione» che il Parlamento europeo dovrebbe redigere; ricorda la propria risoluzione dell'11 luglio 1990 su tale progetto ⁽¹⁾ basato sul suo progetto di trattato di Unione europea del 1984, che dovrà costituire la base della trasformazione della Comunità in una vera e propria unione di tipo federale;
5. ritiene assolutamente indispensabile, in sede di conferenza governativa, modificare in modo coerente tutti i trattati istitutivi della Comunità europea, in particolare i Trattati CECA, CEE e CEEA e il Trattato di fusione;
6. ribadisce i settori in cui desidererebbe fossero apportate riforme al trattato, segnatamente quelli elencati al paragrafo 4 della sua risoluzione del 14 marzo 1990, e specifica come segue, per ciascuno dei settori figuranti in tale risoluzione, i cambiamenti precisi che cercherà di apportare:

Unione Economica e Monetaria

7. afferma che l'unione economica e monetaria dovrebbe essere istituita conformemente a un calendario specifico, automatico e vincolante, fra i dodici Stati membri della Comunità europea o, eventualmente, fra quelli disposti a farlo, conformemente ai criteri specificati nelle risoluzioni del Parlamento del 25 ottobre 1989 ⁽²⁾ e del 16 maggio 1990 ⁽³⁾ sull'unione economica e monetaria;

Politica estera della Comunità

8. ritiene che l'articolo 30 dell'Atto unico europeo debba essere rivisto in modo che le questioni attualmente trattate nel quadro della Cooperazione politica lo siano nell'ambito della Comunità con le procedure appropriate; ritiene che l'attuale ripartizione fra relazioni economiche esterne gestite dalle istituzioni comunitarie, con la Commissione agente come rappresentante della Comunità all'esterno, e cooperazione politica gestita dalla CPE, con il presidente della CPE agente come rappresentante verso l'esterno, sia sempre più difficile da mantenere nella pratica; ritiene che qualsiasi reale tentativo «di garantire l'unità e la coerenza dell'azione internazionale della Comunità» debba abolire questa distinzione sempre più artificiosa;
9. chiede quindi che al Consiglio (e non a una struttura distinta composta dai Ministri degli esteri) sia attribuita la responsabilità principale di definire le azioni politiche, che la Commissione abbia un diritto di iniziativa nel proporre politiche al Consiglio e svolga un ruolo nel rappresentare la Comunità verso l'esterno (compreso un impiego appropriato delle sue missioni in paesi terzi), che le funzioni del segretariato della CPE siano assorbite dalla Commissione e del Consiglio; e che la politica estera della Comunità sia soggetta al controllo del Parlamento eletto direttamente;
10. chiede che l'ambito della politica estera della Comunità sia esteso a questioni di sicurezza, pace e disarmo, con uno stretto coordinamento delle politiche nazionali in materia di sicurezza, nel rispetto del principio della solidarietà e dell'invulnerabilità delle frontiere esterne degli Stati membri;
11. ritiene che in tutti questi campi la Comunità debba mirare a politiche comuni in tutti i settori in cui gli Stati membri condividono interessi essenziali;
12. ritiene che l'appartenenza a organizzazioni internazionali debba essere modificata di conseguenza: la Comunità come tale dovrebbe richiedere l'adesione e rappresentare gli Stati membri nei settori in cui è stata definita la competenza comunitaria e dovrebbe quindi aderire in particolare al Consiglio d'Europa;

⁽¹⁾ vedi precedente punto 10 a).

⁽²⁾ G. U. n. C 304 del 4.12.1989, pag. 43.

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

Mercoledì 11 luglio 1990

Miglioramento delle disposizioni dei trattati nei settori sociale e ambientale, della ricerca e della cultura

13. ritiene che, per garantire uno sviluppo equilibrato del mercato interno, le disposizioni sociali e ambientali dei trattati debbano figurare fra quelle su cui la decisione nell'ambito del Consiglio deve essere adottata a maggioranza; ritiene che ciò sia realizzabile in modo ottimale nel contesto della procedura legislativa perfezionata specificata qui di seguito;

14. ritiene che gli obiettivi della politica sociale, definiti nei trattati, debbano essere estesi, potenziati e completati, in particolare:

- aggiungendo all'articolo 3 del Trattato CEE l'obiettivo dell'azione comune nel settore degli affari sociali e dell'occupazione, il che comporta l'affermazione del diritto dei lavoratori a essere informati e consultati prima di qualsiasi decisione che li riguarda;
- sopprimendo il paragrafo 2 dell'articolo 100 A del Trattato CEE e inserendo la protezione sociale fra i settori di cui al paragrafo 3;
- aggiungendo, all'articolo 8A del Trattato CEE, che il completamento e l'ulteriore evoluzione del mercato interno comportano necessariamente disposizioni volte a garantire la convergenza, a un livello più elevato, delle condizioni di vita e di lavoro;
- aggiungendo, all'articolo 101 del Trattato CEE, la possibilità di un intervento della Commissione nel caso in cui l'azione comunitaria provochi gravi distorsioni economiche e sociali in alcuni Stati e l'intervento dei Fondi strutturali si riveli insufficiente;
- aggiungendo agli obiettivi dell'articolo 117 del Trattato CEE un miglioramento della formazione e delle condizioni di lavoro, la parità delle opportunità e l'accesso all'istruzione e alla cultura, per tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità e le persone residenti legalmente nella Comunità;
- aggiungendo, all'articolo 118, primo comma, del Trattato CEE, l'indicazione che la Commissione ha il compito, in campo sociale, di attuare la politica comune nel settore sociale e dell'occupazione e di promuovere la collaborazione tra gli Stati membri;
- aggiungendo agli obiettivi dell'articolo 118A del Trattato CEE il miglioramento progressivo delle condizioni di vita e delle disposizioni sociali, della parità di possibilità, della formazione, dei livelli minimi di sicurezza sociale, delle disposizioni di minima in materia di diritto sindacale e contrattazione collettiva, comprendendovi i lavoratori provenienti da paesi terzi;
- modificando l'articolo 118 B del Trattato CEE con l'indicazione che la Comunità deve adottare un quadro giuridico che consenta lo sviluppo del dialogo tra le parti sociali nella prospettiva di giungere a negoziati collettivi europei;
- aggiungendo agli obiettivi dell'art. 119 del Trattato CEE in materia di parità di retribuzione tra uomini e donne la parità di opportunità nel lavoro e nella società;
- introducendo, mediante l'articolo 128 del Trattato CEE, una politica che consenta a chiunque nella Comunità di accedere a una formazione professionale appropriata per tutta la durata della vita lavorativa;
- modificando le ultime parole dell'articolo 130A del Trattato CEE facendo riferimento alle regioni e alle categorie di popolazione meno favorite;
- rafforzando o fissando obiettivi sempre più ritenuti maturi e necessari nei settori delle politiche educative, dei mezzi di comunicazione, dell'informazione, della ricerca e della cultura, al fine di favorire un più intenso livello di scambi, cooperazione, programmi comuni nel rispetto e attraverso la piena valorizzazione del pluralismo e della differenza che caratterizza le società europea;

Mercoledì 11 luglio 1990

15. ritiene che gli obiettivi della politica dell'ambiente, definiti nei trattati, debbano essere estesi, potenziati e completati, in particolare:

- aggiungendo all'articolo 130 R, paragrafo 1, del Trattato CEE l'obiettivo di contribuire all'azione internazionale contro i rischi che minacciano l'equilibrio ecologico del pianeta;
- modificando l'articolo 130 R, paragrafo 4, del Trattato CEE con la precisazione che la Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 attraverso la costituzione di un Fondo europeo per l'ambiente;

16. ritiene inoltre che la Comunità debba ratificare la Carta sociale del Consiglio d'Europa e le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro riguardanti i diritti sociali fondamentali e i settori disciplinati dal diritto comunitario;

17. considera adeguate le competenze demandate alla Comunità in materia ambientale, purché il loro esercizio sia soggetto alla procedura di codecisione illustrata in appresso;

Diritti e libertà fondamentali ed europa dei cittadini

18. chiede che sia introdotta nei Trattati la dichiarazione sui diritti e sulle libertà fondamentali approvata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 ⁽¹⁾; chiede che sia introdotta nei Trattati la Dichiarazione solenne contro il razzismo e la xenofobia da esso approvata l'11 giugno 1986; chiede che la Corte di giustizia abbia giurisdizione per la tutela di questi diritti fondamentali nei confronti della Comunità, con una possibilità di accesso diretto dei cittadini della Comunità europea alla Corte di giustizia dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali; ritiene inoltre che la Comunità dovrebbe aderire alla Convenzione europea sui diritti umani del Consiglio d'Europa, affinché le procedure comunitarie che tutelano i diritti fondamentali siano soggette ad appello presso un organismo esterno almeno nei settori coperti dalla Convenzione (così come i singoli Stati, anche quelli con proprie carte di diritti, sono soggetti alla Convenzione europea);

19. chiede che siano inserite nei Trattati disposizioni volte a sviluppare forme comuni di cittadinanza europea, tramite misure quale quella del diritto di voto per i cittadini comunitari alle elezioni comunali ed europee nello Stato membro di residenza.

Potenziamento della capacità decisionale del Consiglio

20. ritiene che per le decisioni del Consiglio non debba più essere prescritta l'unanimità, fatta eccezione per le questioni istituzionali (revisione dei trattati), l'adesione di nuovi Stati membri e l'ampliamento del settore delle competenze comunitarie (articolo 235); ritiene che il requisito dell'unanimità per la legislazione e le politiche ordinarie della Comunità equivalga a una dittatura della minoranza; ritiene che l'esperienza del recente ampliamento dell'applicazione del voto a maggioranza dimostri che in questo modo si può realizzare un potenziamento significativo della capacità decisionale del Consiglio;

21. ritiene che il Consiglio debba riunirsi in pubblico quando adotta legislazioni comunitarie, ai fini di una maggiore trasparenza e di un migliore controllo;

22. reputa necessaria la partecipazione delle regioni mediante un organismo composto da rappresentanti degli enti territoriali regionali degli Stati membri, alla stregua del Comitato economico e sociale nel suo campo specifico;

23. è consapevole del fatto che numerosi parlamenti nazionali stanno cercando di potenziare il proprio controllo sui membri del Consiglio appartenenti ai rispettivi paesi; si dichiara disposto ad assistere i parlamenti degli Stati membri nell'accesso all'informazione; continuerà a cooperare con i parlamenti degli Stati membri nell'ambito delle riunioni ormai periodiche che si svolgono a vari livelli fra detti parlamenti e il Parlamento europeo;

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 51.

Mercoledì 11 luglio 1990

ritiene tuttavia che non sarebbe utile creare una nuova Istituzione o una «camera dei parlamenti nazionali» da affiancare al Parlamento europeo, dal momento che:

- l'esperienza del Parlamento europeo prima delle elezioni dirette dimostra le limitazioni pratiche di una simile istituzione;
- le Istituzioni comunitarie già includono un organismo che rappresenta gli Stati membri (il Consiglio) e uno che rappresenta direttamente l'elettorato (il Parlamento europeo);
- il processo decisionale diverrebbe ancor più complesso e quindi meno trasparente;

incarica la sua commissione per gli affari istituzionali di elaborare proposte concrete per migliorare la cooperazione con i parlamenti degli Stati;

Rafforzamento dei poteri esecutivi della Commissione

24. ritiene che la modifica dell'articolo 145 del Trattato CEE, operata tramite l'articolo 10 dell'Atto unico europeo, non sia stata attuata in modo appropriato e che la dichiarazione n. 1 allegata all'Atto unico non sia stata rispettata;

25. chiede un emendamento dell'articolo 155 e una corrispondente abrogazione parziale dell'articolo 145 del Trattato CEE per chiarire che i poteri esecutivi debbono in tutti i casi essere conferiti alla Commissione, la quale, a tale scopo, può essere assistita da un comitato consultivo (di carattere puramente consultivo) o da un comitato di gestione (abilitato, decidendo a maggioranza qualificata, a sospendere le decisioni della Commissione e a deferirle all'autorità legislativa, Parlamento e Consiglio);

26. ritiene che il controllo democratico delle disposizioni di attuazione della Commissione debba essere garantito imponendo alla Commissione l'obbligo di informare immediatamente il Parlamento e il Consiglio in merito a tali disposizioni e di discuterle, su richiesta, con l'organo competente del Parlamento e del Consiglio e che il Parlamento debba disporre di un mese di tempo dalla pubblicazione di tali disposizioni, per decidere se desidera o meno farne oggetto della procedura legislativa;

27. ritiene che la competenza, per la Commissione, di dare esecuzione al bilancio approvato non debba essere ostacolata da comitati di carattere non consultivo;

Rafforzamento del potere della Comunità di garantire l'applicazione della legislazione da essa emanata

28. ritiene che, per poter verificare l'applicazione della legislazione comunitaria, la Commissione vada rafforzata mediante la creazione di Ispettorati europei operanti insieme a essa o nel suo stesso ambito, soprattutto e in via prioritaria nel settore dell'ambiente, e che a tali Ispettorati vada conferito il compito di verificare che le autorità nazionali applichino debitamente la legislazione emanata dalla CE;

29. reputa necessario conferire alla Corte di giustizia i poteri, di cui deve farsi esplicita menzione nei Trattati, di infliggere sanzioni, incluse quelle a carattere finanziario, agli Stati membri che manchino di applicare la legislazione comunitaria o di conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia stessa;

Riforma delle disposizioni finanziarie e in particolare del sistema delle risorse proprie

30. ritiene che, con la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e dell'Unione politica, le disposizioni finanziarie contenute nei Trattati non risultino più adeguate; per questo motivo ritiene che dette disposizioni richiedano una revisione globale che si basi su un maggiore equilibrio fra i due rami dell'autorità di bilancio e, in particolare, che:

- l'articolo 199 del Trattato CEE debba contenere anche le attività finanziarie di tutte le Comunità, che per vari motivi non apparivano finora in bilancio, come il FES e la CECA, nonché le erogazioni e le assunzioni di prestiti;
- l'articolo 201 debba prevedere un sistema completo di risorse proprie che garantisca la piena autonomia e l'autosufficienza sul piano finanziario della Comunità; che, in ogni modo, anche al fine di garantire la copertura di tutte le spese di bilancio, vada aggiornato l'articolo 200;

Mercoledì 11 luglio 1990

- le previsioni finanziarie pluriennali, fissate e aggiornate periodicamente dal Consiglio e dal Parlamento, rappresentino la base della procedura di bilancio;
- all'articolo 203 vadano soppresses tutte le norme speciali per spese obbligatorie, che la fissazione del tasso massimo debba essere sostituita da una pianificazione pluriennale delle spese, da aggiornarsi ogni anno, decisa di comune accordo da Parlamento e Consiglio;
- gli articoli da 204 a 209 debbano essere adeguati conformemente al progetto riguardante competenze più ampie del Parlamento europeo;

Riconoscimento della duplice legittimazione comunitaria: Consiglio e Parlamento

31. ritiene assolutamente essenziale che la legislazione comunitaria sia approvata mediante una procedura di codecisione fra Parlamento e Consiglio;

32. interpreta la proposta figurante nel memorandum del governo belga come un passo significativo verso una procedura di codecisione, ma ritiene che tale metodo attribuisca un peso eccessivo alla facoltà finale, per il Parlamento, di respingere la legislazione in quella che equivale a una terza lettura e che un semplice potere di veto potrebbe porre il Parlamento in una luce negativa, facendo sembrare che esso ostacoli il processo della Comunità e provochi conflitti interistituzionali;

33. chiede una partecipazione paritetica del Parlamento e del Consiglio nel processo legislativo, con un meccanismo di conciliazione fra i due organi che li vincoli a una cooperazione su un piede di parità, conformemente alla seguente procedura:

- a) le proposte della Commissione dovrebbero essere trasmesse al Parlamento che avrebbe il diritto di approvarle, modificarle o respingerle; gli emendamenti respinti dalla Commissione dovrebbero essere sostenuti dalla maggioranza dei membri del Parlamento;
- b) il Consiglio potrebbe quindi adottare, modificare o respingere tali proposte; potrebbe adottare a maggioranza un testo qualsiasi nella forma approvata dal Parlamento; potrebbe modificare tale testo a maggioranza qualificata, qualora la Commissione approvasse tale modifica, o all'unanimità, qualora la Commissione non esprimesse il proprio consenso; dovrebbe deliberare all'unanimità per adottare una proposta respinta dal Parlamento;
- c) in prima lettura, delle scadenze flessibili consentirebbero a ciascuno dei due rami del potere legislativo di chiedere l'urgenza sulla proposta bloccata in seno all'altro ramo;
- d) se il testo adottato dal Consiglio corrispondesse a quello del Parlamento, sarebbe definitivamente adottato; in caso contrario, la posizione del Consiglio sarebbe rinviata al Parlamento in seconda lettura;
- e) in seconda lettura, il Parlamento, deliberando a maggioranza semplice, potrebbe approvare il testo del Consiglio o chiedere l'apertura della procedura di concertazione; qualora non venisse adottato entro il termine di tre mesi, il testo sarebbe sottoposto al comitato di concertazione;
- f) il comitato di concertazione sarebbe composto da un uguale numero di membri delle due istituzioni; i membri non sarebbero vincolati da istruzioni.

La Commissione parteciperebbe ai lavori del comitato.

Il testo approvato dal comitato sarebbe sottoposto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento. Non sarebbero più consentite modifiche.

Se tale testo non ottenesse la maggioranza in una delle due istituzioni, la procedura legislativa avrebbe termine;

- g) non appena firmate dai presidenti delle due istituzioni, le proposte adottate dal Consiglio e dal Parlamento acquisirebbero forza di legge;

Mercoledì 11 luglio 1990

34. chiede che al Parlamento sia attribuito il diritto di iniziativa legislativa qualora la Commissione non reagisca entro un termine prestabilito a una richiesta specifica adottata dalla maggioranza dei deputati del Parlamento in ordine alla presentazione di proposte; in tali casi, la proposta del Parlamento approvata a maggioranza dei deputati sarebbe la base per la successiva procedura legislativa;

35. chiede anche che al Parlamento sia attribuito il diritto di eleggere il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo; il Presidente della Commissione dovrebbe, con il consenso del Consiglio, scegliere i membri della Commissione; il dibattito e il voto di fiducia relativo alla nuova Commissione, che già costituisce prassi del Parlamento fin dal 1981, dovrebbero ora essere istituzionalizzati dai Trattati;

36. ritiene che la procedura in base alla quale il Parlamento formula il proprio parere in merito a ogni nomina alla Corte dei conti debba essere modificata attribuendo al Parlamento il diritto di approvare a maggioranza semplice le nomine alla Corte dei conti e che la stessa procedura debba essere applicata per le nomine alla Corte di giustizia;

37. chiede che i poteri di controllo di bilancio del Parlamento europeo vengano potenziati e che il controllo democratico sia rafforzato, e in particolare:

- a) che il principio del carattere vincolante per tutte le Istituzioni delle osservazioni fatte nelle decisioni di scarico venga sancito nel Trattato;
- b) che il diritto dell'autorità di scarico di chiedere alla Corte dei conti di svolgere indagini e di presentare relazioni venga sancito nel Trattato;

38. chiede che i Trattati attribuiscono esplicitamente al Parlamento il diritto di adire la Corte di giustizia per annullamento;

39. esige che la Corte di giustizia possa essere consultata per parere da ciascuna delle altre tre Istituzioni su qualsiasi questione d'interpretazione dei Trattati;

40. ritiene che il Parlamento debba avere il diritto, sancito dai Trattati, di istituire commissioni di inchiesta per indagare su presunte violazioni del diritto comunitario o casi di cattiva gestione con riferimento a competenze comunitarie; il trattato dovrebbe imporre direttamente alle istituzioni comunitarie e ad altri organi della Comunità e degli Stati membri di cooperare con tali commissioni d'inchiesta;

41. chiede una modifica degli articoli 216 del Trattato CEE, 77 del Trattato CECA e 189 del Trattato EURATOM affinché sia conferito al Parlamento europeo il diritto di fissare la sua sede a meno che, entro due anni, gli Stati membri non decidano finalmente (con oltre 30 anni di ritardo) di esercitare il potere e la competenza di determinare a norma degli articoli esistenti la sede delle Istituzioni della Comunità;

42. afferma che la procedura del parere conforme dovrebbe essere estesa alle revisioni dei Trattati (articolo 236 del Trattato CEE e articoli corrispondenti degli altri trattati), al sistema elettorale uniforme e a tutti gli accordi internazionali importanti stipulati dalla Comunità;

43. si impegna a presentare progetti appropriati di articoli ed emendamenti al Trattato conformemente alle precedenti richieste tempestivamente prima dell'inizio delle conferenze intergovernative in quanto parte del suo parere formale necessario, ai sensi dell'articolo 236 del Trattato CEE, ai fini della convocazione di dette conferenze; si attende che le conferenze intergovernative esaminino le richieste del Parlamento e le inseriscano come tali nella revisione del Trattato oppure convengano con il Parlamento possibilità alternative, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 della sua risoluzione del 14 marzo 1990;

44. conferma la sua decisione di dare il parere previsto dall'art. 236 del Trattato CEE sulla convocazione della Conferenza intergovernativa per l'Unione politica sulla base dei risultati della Conferenza interistituzionale preparatoria, in particolare del consenso raggiunto con i governi degli Stati membri e con la Commissione sull'ordine del giorno della Conferenza e sul ruolo del Parlamento;

Mercoledì 11 luglio 1990

45. sollecita una transizione dall'attuale Comunità fondata sui Trattati all'Unione di tipo federale su base costituzionale ed esige pertanto la modifica dell'articolo 236 del Trattato CEE, la cui nuova versione dovrebbe prevedere l'approvazione delle modifiche costituzionali da parte dei due rami legislativi (Consiglio e Parlamento) e successivamente la relativa ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri;

46. ritiene comunque che una simile revisione di ampia portata dei Trattati debba essere elaborata e convenuta dai rappresentanti degli Stati membri e dai rappresentanti eletti dai cittadini d'Europa al Parlamento europeo;

*
* *
*

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione e al comitato consultivo degli enti locali e regionali e di utilizzare la presente risoluzione per l'elaborazione delle sue proposte da presentare alle riunioni preparatorie della Conferenza intergovernativa, alle «Assise» e alle riunioni del Consiglio europeo.

Mercoledì 11 luglio 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'11 luglio 1990

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FABIUS, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER, FERRI, FINI, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH, FUCHS, FUNCK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GORIA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KRIEPS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MONTERO ZABALA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACHECO HERRERA, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, RUIZ-MATEOS JIMÉNEZ DE TEJADA, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS,

Mercoledì 11 luglio 1990

SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Mercoledì 11 luglio 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Obiezione in favore dell'urgenza della proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1445/90

(+)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTONS, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTIANSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FUCHS, GALLE, GARAÍKOETXEA URRIZA, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGORIO, LANGER, LANNOYE, LARONI, LIVANOS, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, NEWENS, OLIVA GARCÍA, ONUR, PACHECO HERRERA, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PEREIRA V., PETERS, PIERMONT, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAFFARIN, READ, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEVENSON, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WIJSENBEK, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CHANTERIE, CORNELISSEN, DALSSASS, DE VITTO, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, INGLEWOOD, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAMBRIAS, LAUGA, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MARLEIX, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES, PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VAN DER WAAL, WELSH, VON WOGAU, ZAVVOS.

Mercoledì 11 luglio 1990

Obiezione in favore dell'urgenza delle proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1418 e 1447/90

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARNITI, CASTELLINA, CATASTA, CAUDRON, CHRISTIANSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE PICCOLI, DE ROSSA, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FANTUZZI, FERNEX, FUCHS, GALLE, GARAIKOETXEA URRIZA, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOON, HORY, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER, KOSTOPOULOS, LAGORIO, LANGER, LANNOYE, LARONI, LE PEN, LIVANOS, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, NEWENS, OLIVA GARCÍA, ONUR, PACHECO HERRERA, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PETERS, PIERMONT, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, READ, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEVENSON, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOURLANGES, CAPUCHO, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CHANTERIE, CORNELISSEN, DALSASS, DE VITTO, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, INGLEWOOD, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAMBRIAS, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MALANGRÉ, MARCK, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PATTERSON, PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIQUET, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VAN DER WAAL, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZAVVOS.

(0)

CABEZÓN ALONSO, DENYS, HOFF, LALOR, MIHR.

Obiezione in favore dell'urgenza della proposta di direttiva di cui al doc. B 3-1456/90

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, BARZANTI, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BONDE, BONTEMPI, BROK, CALVO ORTEGA, CARVALHAS, CASTELLINA, CATASTA, COCHET, COLAJANNI, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUVERGER, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FERNEX, GARAIKOETXEA URRIZA, GUTIÉRREZ DÍAZ, IVERSEN, JOANNY, KOSTOPOULOS,

Mercoledì 11 luglio 1990

LANGER, LANNOYE, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, NAVARRO VELASCO, ORTIZ CLIMENT, PACHECO HERRERA, PARTSCH, PIERMONT, PIQUET, PORRAZZINI, PUERTA, QUISTORP, ROSSETTI, SANDBÆK, SCHINZEL, SCHMID, SIMEONI, SPECIALE, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, TRIVELLI, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VECCHI, VERBEEK, VON DER VRING.

(—)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BEUMER, BINDI, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABELHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LARONI, LAUGA, LE CHEVALLIER, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA V., PERSCHAU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VAN DER WAAL, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BLOT, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX.

Questione pregiudiziale sul doc. A 3-165/90

(—)

BLOT, DILLEN, DUVERGER, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., LE PEN, LEHIDEUX, MEGRET.

(—)

AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARZANTI,

Mercoledì 11 luglio 1990

BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BINDI, BLAK, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANÁVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, CÁTASTA, CAUDRON, CHANTERIE, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KOFOED, KOSTOPOULOS, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARONI, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCMAHON, MENRAD, MERZ, MONNIER-BESOMBES, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PIERROS, PINXTEN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAWLINGS, READ, REDING, ROBLES PIQUER, ROMEOS, RØNN, ROTHLEY, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIMEONI, SIMONS, SONNEVELD, STAES, TAZDAÏT, VALENT, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

EPHREMIDIS, JACKSON F.

*Proposta di direttiva oggetto del doc. A 3-160/90**(Emendamento n. 7, quarta parte)*

(+))

AGLIETTA, AULAS, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BONETTI, COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, JOANNY, LALOR, LANE, LANNOYE, MAHER, DE LA MALÈNE, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MONNIER-BESOMBES, PARTSCH, PASTY, SIMONS, STAES, TAZDAÏT, VERBEEK.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BEUMER, BINDI, BIRD, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GORIA, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN VAN RAAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LARONI, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARQUES MENDES,

Mercoledì 11 luglio 1990

MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REGGE, RINSCHKE, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

*Idem**(Emendamento n. 75)*

(+)

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BELO, BENOIT, BETTINI, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER, LAGORIO, LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LÜTTGE, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, STEVENSON, TAZDÁÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BEUMER, BINDI, BLOT, BÖGE, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, COLOMBO, COONEY, COX, CUSHNAHAN, DALSASS, DE VITTO, DEPREZ, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GIL-ROBLES, GIL-DELGADO, GORIA, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOWELL, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARQUES MENDES, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, MENRAD, DE

Mercoledì 11 luglio 1990

MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROVSING, SALEMA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VERNIER, VOHRER, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

PANNELLA.

*Idem**(Emendamento n. 13)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KLEPSCH, LAGAKOS, LAGORIO, LAMBRIAS, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LORCA VILÁPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜNCH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WELSH, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ANTONY, BLOT, CAPUCHO, DILLEN, DE DONNEA, GALLAND, GRUND, HERMAN, HERMANS, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LE PEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, DE LA MALÈNE, MARTIN S., DE

Mercoledì 11 luglio 1990

MONTESQUIOU-FEZENSAC, NIELSEN T., PASTY, SALEMA, SARLIS, SCHLEE, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, WIJSENBEEK.

(O)

VON ALEMANN, ANGER, AULAS, BANDRÉS MOLET, BETTINI, VAN DEN BRINK, GUIDOLIN, HABSBURG, KÖHLER H., KÖHLER K. P., PANNELLA.

Risoluzione di cui al doc. A 3-165/90

(Emendamento n. 35)

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KILLILEA, LALOR, LANE, LE PEN, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARTINEZ, MEGRET, MUSSO, PASTY, PERREAU DE PINNINCK, SCHLEE, SCHODRUCH, VOHRER.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM, I NAVAL, COLOMBO, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREGZ, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVÉ, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHER, ROMEOS, RÖNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ

Mercoledì 11 luglio 1990

FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

FALCONER, MELIS, SANDBÆK, SELIGMAN, STEWART, VERNIER.

*Idem**(Emendamento n. 7)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, MORETTI, ROTHLEY, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI.

(-)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BENOIT, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOWE, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WOLTJER, ZELLER.

(O)

POLLACK, STEWART.

Mercoledì 11 luglio 1990

*Idem**(Emendamento n. 6)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KILLILEA, LALOR, LANE, LE PEN, LEHIDEUX, MAIBAUM, MEGRET, PERREAU DE PINNINCK, SCHLEE, SCHODRUCH.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, FABIUS, FANTUZZI, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, RINSCHÉ, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 26)*

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, BEUMER, BLOT, CEYRAC, COLINO SALAMANCA, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MAYER, MEGRET, SCHLEE, SCHODRUCH.

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARZANTI, BELO, BENOIT,

Mercoledì 11 luglio 1990

BERNARD-REYMOND, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL, ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOWE, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, MUNTINGH, SANDBÆK, STEWART.

*Idem**(Emendamento n. 45)*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BOMBARD, BOWE, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, GALLE, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, LANE, LANGER, LANNOYE, LARONI, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE

Mercoledì 11 luglio 1990

LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PERY, PETER, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROMEOS, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WOLTJER.

(—)

ALBER, VON ALEMANN, ANTONY, BANOTTI, BEAZLEY C., BETHELL, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DILLEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ESCUDER CROFT, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOWELL, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LE PEN, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, MAHER, MALANGRÉ, MARLEIX, MARTINEZ, MCCARTIN, MEGRET, MENRAD, MERZ, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NIELSEN T., OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHI, REDING, REYMAN, RINSCH, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VOHRER, VAN DER WAAL, WELSH, VON WOGAU, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BIRD, BJØRNVIG, BONDE, VAN DEN BRINK, CHRISTENSEN, SANDBÆK, WYNN.

*Idem**(Emendamento n. 28)*

(—)

ANTONY, BIRD, BLOT, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, SCHLEE, SCHODRUCH, WYNN.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE,

Mercoledì 11 luglio 1990

FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STEWART, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, HABSBUURG, SÅNDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 143)*

(+)

AINARDI, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARZANTI, BINDI, CATASTA, CAUDRON, CECI, COLAJANNI, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, GUTIÉRREZ DÍAZ, MAYER, MELIS, NAPOLETANO, NAPOLITANO, PÉREZ ROYO, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, RAGGIO, REGGE, ROSSETTI, SABY, SAKELLARIOU, SPECIALE, TRIVELLI, VALENT, VECCHI.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ANTONY, BAGET BOZZO, BANÓTTI, BARTON, BEAZLEY C., BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBUURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES,

Mercoledì 11 luglio 1990

LARIVE, LARONI, LE PEN, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARLEIX, MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGRET, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RANDZIO-PLATH, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WURTH-POLFER, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

ANGER, BIRD, BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, PARTSCH, SAMLAND, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 14)*

(+)

BERNARD-REYMOND, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEUBAUER, OLIVA GARCÍA, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH,

Mercoledì 11 luglio 1990

PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUVRIE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 18)*

(+)

AULAS, BLOT, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MAHER, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, ROTHLEY, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGÉS, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LE PEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPoulos, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP,

Mercoledì 11 luglio 1990

RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUVRIE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

HABSBURG.

*Idem**(Emendamento n. 19)*

(+)

ANTONY, ARBELOA MURU, BLOT, BONDE, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, MORETTI, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LE PEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,

Mercoledì 11 luglio 1990

SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Idem

(Emendamento n. 25)

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, LE PEN, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, SCHLEE, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AULAS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LE PEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGORPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PETER, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Idem

(Emendamento n. 33)

(+)

ANTONY, BLOT, DILLEN, FORD, GARCÍA ARIAS, GOLLNISCH, GRUND, JUNKER, LAGORIO, LE PEN, LEHIDEUX, LINKOHR, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, SIMONS.

Mercoledì 11 luglio 1990

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RÉGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 34)*

(—)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, GOLLNISCH, GRUND, KOFOED, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, NEUBAUER, PONS GRAU, SCHLEE, SCOTT-HOPKINS, SPERONI.

(O)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE,

Mercoledì 11 luglio 1990

BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTUZZI, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSNE, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, PACK, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUYTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

Idem

(Risoluzione nel suo complesso)

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPRez, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FANTUZZI, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGORIO, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUSTER, MAIBAUM, MARTIN D.,

Mercoledì 11 luglio 1990

MATTINA, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZEENSAC, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, ROUMÉLIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(-)

AINARDI, ANTONY, BJØRNVIG, BLOT, BONDE, CHRISTENSEN, DESSYLAS, VAN DIJK, DILLEN, ELMALAN, EPHREMIDIS, FALCONER, FITZSIMONS, GOLLNISCH, GRUND, IVERSEN, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARTINEZ, MAYER, MEGAHY, MEGRET, MIRANDA DA SILVA, MUSSO, NEUBAUER, NEWMAN, NIANIAS, PASTY, PIERMONT, SANDBÆK, SCHLEE, TAURAN, TELKÄMPER, VERBEEK, VAN DER WAAL.

(0)

ADAM, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DONNELLY, ELLIOTT, EWING, FORD, HARRISON, HOON, HUGHES, MCGOWAN, MELIS, NEWENS, READ, SIMPSON B., SMITH A., TITLEY, VANDEMEULEBROUCKE, WYNN.

Risoluzione di cui al doc. A 3-166/90

(Emendamento n. 19)

(+)

ANTONY, BEUMER, BLOT, BONETTI, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CEYRAC, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, FERRER I CASALS, FONTAINE, FUNK, GOLLNISCH, GUIDOLIN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, LANGES, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LO GIUDICE, LULLING, MARTINEZ, MCCARTIN, MENRAD, MERZ, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, PACK, PIRKL, POETTERING, RINSCHÉ, SCHLEE, THEATO, VALVERDE LÓPEZ.

(-)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BIRD, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FERNEX, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON,

Mercoledì 11 luglio 1990

HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, ORTIZ CLIMENT, PANNELLA, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BJØRNVIG, BONDE, BORGO, CHRISTENSEN, MÜLLER, PINXTEN, SANDBÆK.

*Idem**(Paragrafo 9)*

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABELHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BÓRGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HAPPART, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON; HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER.

Mercoledì 11 luglio 1990

(—)

BANOTTI, CEYRAC, DILLEN, EWING, GOLLNISCH, GUILLAUME, KOFOED, LANE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTINEZ, MORETTI, MUSSO, PARTSCH, PASTY, PESMAZOGLOU, PETER, POMPIDOU, SPERONI, VANDEMEULEBROUCKE, VOHRER.

(O)

BLOT, LAGAKOS, VAN HEMELDONCK.

*Idem**(Emendamento n. 22)*

(—)

BLOT, CEYRAC, CHABERT, DILLEN, GOLLNISCH, GUILLAUME, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTINEZ, MUSSO, DE MONTESQUIOU FEZENSAC, PASTY, POMPIDOU, SCHLEE, VAN HEMELDONCK, VERNIER.

(—)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, EWING, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

ALAVANOS, LANGER.

Mercoledì 11 luglio 1990

*Idem**(Emendamento n. 23)*

(+)

BLOT, CEYRAC, CHABERT, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTINEZ, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUSSO, PASTY, POMPIDOU, ROSSETTI, SAMLAND, SCHLÉE, VERNIER.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, EWING, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., LACAZE, LAGAKOS, LAGARIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS, PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SÁBY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(0)

BJØRNVIG, BONDE, HABSBERG, KOFOED, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 114)*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, AMENDOLA, AULAS, BANOTTI, BARZANTI, BEIRÔCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COLAJANNI, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITO, DEPREZ, DESSYLAS, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I

Mercoledì 11 luglio 1990

CASALS, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MALANGRÉ, MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCINTOSH, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VECCHI, VERHAGEN, WELSH, VON WOGAU, ZAVVOS.

(—)

ADAM, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTIZA, BIRD, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CEYRAC, CHABÉRT, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ESTGEN, FORD, GALLAND, GALLE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRÖNER, GUILLAUME, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KELLET-BOWMAN, KILLILEA, KÖHLER H., KOFOED, LA PERGOLA, LACAZE, LAGORIO, LANE, LARIVE, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NIANIAS, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGOROPOULOS, PASTY, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLUMB, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(O)

BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, EWING, GISCARD D'ESTAING, SANDBÆK, VANDEMEULEBROUCKE, VERTEMATI.

*Idem**(Emendamento n. 102)*

(—)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARBELOA MURU, AULAS, BARTON, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTIZA, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CATASTA, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DENYS, DEPÉZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNEX, FORD, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAMASSOURE, LANGER, LARIVE, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON,

Mercoledì 11 luglio 1990

MEDINA ORTEGA, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGORPOULOS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PERY, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY C., BEUMER, BINDI, BLOT, BOCKLET, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE VITTO, DILLEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ELLES J., ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GOLLNISCH, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MALANGRÉ, MARLEIX, MCCARTIN, MCINTOSH, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NEWTON DUNN, NIANIAS, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VERNIER, VON WOGAU, ZAVVOS.

(0)

CHRISTENSEN, EWING, MARTINEZ, RAWLINGS, SANDBÆK, VANDEMEULEBROUCKE.

*Idem**(Emendamento n. 25)*

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, HABSBURG, IZQUIERDO ROJO, LAGORIO, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, MELIS, SCHLEE, VERDE I ALDEA.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING,

Mercoledì 11 luglio 1990

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LA PERGOLA, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BONDE, MCMAHON, SANDBÆK, WALTER.

*Idem**(Emendamento n. 113)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, BROK, CATASTA, COCHET, COLAJANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, JOANNY, LANGER, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, NAPOLITANO, POLLACK, PORRAZZINI, PUERTA, RAGGIO, ROSSETTI, SIMONS, SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TRIVELLI, VALENT, VECCHI.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANTONY, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BIRD, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES J., ESTGEN, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA

Mercoledì 11 luglio 1990

MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BINDI, BONDE, EWING, SANDBÆK, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE.

*Idem**(Emendamento n. 27)*

(+)

ANTONY, BLOT, BRU PURÓN, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, MORETTI, ROSMINI, SCHLEE, SPERONI.

(-)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, EWING, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LA PERGOLA, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LE CHEVALLIER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,

Mercoledì 11 luglio 1990

REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

SANDBÆK, SIMONS.

*Idem**(Emendamento n. 31)*

(+)

ANTÓNY, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BLOT, CEYRAC, DILLEN, DE DONNEA, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRUND, HOFF, HOON, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, SIMPSON A., WELSH.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GOMES, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LA PERGOLA, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENI, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL,

Mercoledì 11 luglio 1990

VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ŽAVVOS.

(O)

EWING, MORETTI.

*Idem**(Emendamento n. 33)*

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, CRAWLEY, DILLEN, GAIBISSO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRUND, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, MORETTI, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SPERONI, WOLTJER.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURA, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MÜLLER, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, SPENCER, STAES, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUYTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WYNN, ŽAVVOS.

(O)

ARBELOA MURU, BJØRNVIG, BONDE, BRU PURÓN, SANDBÆK.

Mercoledì 11 luglio 1990

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP, DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÖHLER H, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(-)

AINARDI, ANTONY, BLOT, CEYRAC, CHRISTENSEN, DESSYLAS, DILLEN, ELMALAN, FITZSIMONS, IVERSEN, KILLILEA, LALOR, LANE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARTINEZ, MAYER, MERZ, MUSSO, NEWMAN, PASTY, PIQUET, SANDBÆK, SMITH A., VAN DER WAAL.

(0)

ALAVANOS, DE GIOVANNI, DE ROSSA, PANNELLA.

*Risoluzione di cui al doc. A 3-163/90**(Emendamento n. 41)*

(+)

CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, SAPENA GRANELL, SPERONI, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO

Mercoledì 11 luglio 1990

BETTIZA, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ, HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROGALLA, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WELSH, WHITE, WYNN, ZELLER.

(O)

BONDE, HERMANS, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 45)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MCCUBBIN, MEGRET, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENRAD, MERZ, MIRANDA

Mercoledì 11 luglio 1990

DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PASTY, PEIJS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WELSH, WYNN, ZELLER.

*Idem**(Emendamento n. 40)*

(+)

AINARDI, ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GARCÍA ARIAS, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, MARTINEZ, MEGRET, SIMMONDS, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, VON ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMANS, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(0)

BONDE, MAYER, SANDBÆK.

Mercoledì 11 luglio 1990

Idem

(Emendamento n. 39)

(+)

ANTONY, BLOT, BONDE, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, MARTINEZ, MEGRET, SANDBÆK.

(-)

AGLIETTA, VON ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ, FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(0)

AVGERINOS, MAGNANI NOYA.